



STUDIO LEGALE SAIA  
Via Giacomo Cusmano n. 3 - 90141 Palermo  
Tel/Fax 091/7462637  
mail [info@avvocatosai.com](mailto:info@avvocatosai.com) pec [mariasaia@pecavvpa.it](mailto:mariasaia@pecavvpa.it)  
sito [www.avvocatosai.com](http://www.avvocatosai.com)



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06722380828

### **TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA**

#### **SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO IN RIASSUNZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE**

#### **CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C.**

#### **E CON CONTESTUALE ISTANZA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Per la Sig.ra **MONASTERO ADRIANA**, nata ad Agrigento (AG) il 09/11/1968 (C.F.: MNSDRN68S49A089B), e residente in Sciacca (AG) via Lido n. 15, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'**avv. Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – PEC [mariasaia@pecavvpa.it](mailto:mariasaia@pecavvpa.it); fax 091/7462637), dall'**avv. Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); fax 091/7794561), e dall'**avv. Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliata presso lo “Studio Legale Saia” sito in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 3, giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7462637, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC [mariasaia@pecavvpa.it](mailto:mariasaia@pecavvpa.it); [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it);

**- Ricorrente**

#### **CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze;



- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (C.F. 80018500829)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Firenze, via Mannelli n. 113, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato in Palermo, via Fattori, n. 60, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze;
- dell'**USR Toscana, Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca (C.F. 80001770462)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Lucca, piazza Guidiccioni n. 2, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze;
- dell'**USR Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento (C.F. 80004660843)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Agrigento, via Leonardo da Vinci n. 2, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze;

**- Resistenti**

#### E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Primaria con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio;

**- Potenziali Resistenti**

#### PREMESSO CHE

**1.** La Docente Monastero ha promosso Ricorso al Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Terza-bis, recante RG 7442/2016, regolarmente notificato all'Amministrazione resistente il 03/06/2016, depositato in data 27/06/2016 (**all. 1**), e che di seguito viene integralmente trascritto:

***ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO***

***SEDE DI ROMA***

***RICORSO***

*Per i Signori*

N.	COGNOME	NOME	NATO A	NATO IL	CODICE FISCALE
----	---------	------	--------	---------	----------------



1	BONANNO	MARIA ELENA	CATANIA (CT)	09/06/1972	BNNMLN72H49C351H
2	CAIOLA	ROSALIA	MESSINA (ME)	31/01/1980	CLARSL80A71F158J
3	CERRONI	ANGELAMARIA ANTONIA	MELITO DI NAPOLI (NA)	12/06/1969	CRRNLM69H52F111M
4	CONTINO	MARIA PAOLA	NICOSIA (EN)	01/07/1978	CNTMPL78L41F892Z
5	CRIMALDI	CLAUDIA	PALERMO (PA)	28/08/1964	CRMCLD64M68G273G
6	FINOCCHIARO	TOMMASINA GIOVANNA	CATANIA (CT)	30/06/1974	FNCTMS74H70C351Q
7	GUCCIONE	ROBERTO	PALERMO (PA)	18/12/1977	GCCRR77T18G273T
8	IOIME	EMMA	NAPOLI (NA)	04/08/1982	MIOMME82M44F839P
9	LONGHITANO	LAURA	BRONTE (CT)	13/06/1970	LNLGRA70H53B202E
10	MAGRO	GIOVANNA	CATANIA (CT)	10/01/1970	MGRGNN70A50C351F
11	MARCHESE	GIUSEPPE	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	06/12/1971	MRCGPP71T06I199T
12	MARZO	GIOACCHINO	CAPIZZI (ME)	02/07/1974	MRZGCH74L02B660Z
13	MICELI SOLETTA	CALOGERA MARIA	PALERMO (PA)	25/12/1972	MCLCGR72T65G273F
14	MIGLIACCIO	MARIA	PALERMO (PA)	03/10/1979	MGLMRA79R43G273O
15	MONACHELLO	MARIA BEATRICE	VILLAROSA (EN)	14/07/1968	MNCMBT68L54M011S
16	MONASTERO	ADRIANA	AGRIGENTO (AG)	09/11/1968	MNSDRN68S49A089B
17	PIRO	PIETRO	RIBERA (AG)	06/05/1978	PRIPTR78E06H269R
18	PUGLISI	CARMELA	CATANIA (CT)	10/10/1963	PGLCML63R50C351M
19	PULVINO	MARIA ORAZIA	VALLEDOLMO (PA)	14/12/1962	PLVMRZ62T54L603R
20	RIZZOTTI	ROSARIA	CATANIA (CT)	14/07/1959	RZZRSR59L54C351A
21	RODELLI	MARIA	CATANIA (CT)	15/12/1955	RDLMRA55T55C351V
22	SAITTA	LETIZIA	PALERMO (PA)	20/06/1975	STTLTZ75H60G273K
23	SALADDINO	SALVATORE	ENNA (EN)	07/09/1974	SLDSVT74P07C342G
24	SCALICI	CONCETTA	PALERMO (PA)	22/04/1975	SCLCCT75D62G273F
25	SCRAVAGLIERI	GIUSEPPE	CATANIA (CT)	07/10/1969	SCRGPP69R07C351F
26	SFERRAZZA	MARIA ALESSANDRA	PALERMO (PA)	13/01/1974	SFRMLS74A53G273O
27	TESTA	MATTIA	NICOSIA (EN)	10/12/1967	TSTMTT67T50F892P
28	VERDEROSA	MIRIAN	PALERMO (PA)	02/07/1973	VRDMRN73L42G273V

*rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. **Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); fax 091/7794561), dall'avv. **Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); fax 091/7794561), e dall'avv. **Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – [mariasaia@pecavvpa.it](mailto:mariasaia@pecavvpa.it); fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, via Lungotevere Marzio n. 3, giusta procure rilasciate in calce al presente atto*

#### **CONTRO**

*- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso*



*ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

*- U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

*- U.S.P. Agrigento, U.S.P. Alessandria, U.S.P. Ancona, U.S.P. Ascoli Piceno, U.S.P. Asti, U.S.P. Arezzo, U.S.P. Avellino, U.S.P. Bari, U.S.P. Belluno, U.S.P. Benevento, U.S.P. Bergamo, U.S.P. Biella, U.S.P. Bologna, U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Italiana), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Ladina), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Tedesca), U.S.P. Brescia, U.S.P. Brindisi, U.S.P. Cagliari, U.S.P. Caltanissetta, U.S.P. Campobasso, U.S.P. Caserta, U.S.P. Catania, U.S.P. Catanzaro, U.S.P. Chieti, U.S.P. Como, U.S.P. Cosenza, U.S.P. Cremona, U.S.P. Crotone, U.S.P. Cuneo, U.S.P. Enna, U.S.P. Ferrara, U.S.P. Firenze, U.S.P. Foggia, U.S.P. Forlì-Cesena, U.S.P. Frosinone, U.S.P. Genova, U.S.P. Gorizia, U.S.P. Grosseto, U.S.P. Imperia, U.S.P. Isernia, U.S.P. La Spezia, U.S.P. L'Aquila, U.S.P. Latina, U.S.P. Lecce, U.S.P. Lecco, U.S.P. Livorno, U.S.P. Lodi, U.S.P. Lucca, U.S.P. Macerata, U.S.P. Mantova, U.S.P. Massa Carrara, U.S.P. Matera, U.S.P. Messina, U.S.P. Milano, U.S.P. Modena, U.S.P. Napoli, U.S.P. Novara, U.S.P. Nuoro, U.S.P. Oristano, U.S.P. Padova, U.S.P. Palermo, U.S.P. Parma, U.S.P. Pavia, U.S.P. Perugia, U.S.P. Pesaro-Urbino, U.S.P. Pescara, U.S.P. Piacenza, U.S.P. Pisa, U.S.P. Pistoia, U.S.P. Pordenone, U.S.P. Potenza, U.S.P. Prato, U.S.P. Ragusa, U.S.P. Ravenna, U.S.P. Reggio Calabria, U.S.P. Reggio Emilia, U.S.P. Rieti, U.S.P. Rimini, U.S.P. Roma, U.S.P. Rovigo, U.S.P. Salerno, U.S.P. Sassari, U.S.P. Savona, U.S.P. Siena, U.S.P. Siracusa, U.S.P. Sondrio, U.S.P. Taranto, U.S.P. Teramo, U.S.P. Terni, U.S.P. Torino, U.S.P. Trapani, U.S.P. Trento, U.S.P. Treviso, U.S.P. Trieste, U.S.P. Udine, U.S.P. Varese, U.S.P. Venezia, U.S.P. Verbano-Cusio-Ossola, U.S.P. Vercelli, U.S.P. Verona, U.S.P. Vibo Valentia, U.S.P. Vicenza, U.S.P. Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

*- dell'Ordinanza Ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della*



*Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017", nonché dell'ALLEGATO A1 contenente la tabella relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio;*

*- della Nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la "trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 22/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016";*

*- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.*

*Si premette in*

### **FATTO**

*Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, l'Amministrazione resistente ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno 2016/2017.*

*Ai sensi del comma 108, art. 1, della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, la procedura in esame ha ad oggetto la mobilità "straordinaria" territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (che ai sensi del comma 68, art. 1, della medesima Legge "comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento").*

*Pertanto, l'Amministrazione resistente, con un'unica procedura di mobilità, ha disciplinato:*

*- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali, da sempre esistenti (inerenti l'organico di diritto), che riguardano il personale scolastico assunto entro l'anno scolastico 2014/2015;*

*- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art. 1, della Legge 107/2015 (sull'organico di diritto e di potenziamento), come parte ricorrente.*

*In particolare, il superiore comma 108 stabilisce che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015[...]. Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano*



*per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.*

*Ebbene, parte ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, in seguito alla procedura di assunzione straordinaria di cui alla Legge 107/2015 (c.d. “Buona Scuola”), e più in particolare, è stata assunta in ruolo nelle fasi b) e c) del suddetto piano straordinario, in quanto inserita nelle graduatorie ad esaurimento (ai sensi del comma 96 lettera b), art. 1, L. 107/2015).*

*In altri termini, il Legislatore, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti nelle predette fasi b) e c), ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità (cfr. comma 108, art. 1, L. 107/2015), ossia un atto organizzativo a portata generale, con il quale il Ministero, a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni precedenti, detta una disciplina generale (mediante l'Ordinanza che si impugna) per lo svolgimento di una procedura di mobilità che possa consentire una riallocazione generale del personale scolastico sui diversi ambiti territoriali nazionali.*

*Si pone a questo punto della narrazione l'esigenza di entrare nel vivo della questione che ci occupa, precisando innanzitutto il contenuto del dettato normativo del comma 114, art. 1, L.107/2015.*

*In particolare, la disposizione appena citata recita: “Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...] Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:*

*a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;*

**b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.**

*Ebbene, una rapida scorsa alla norma appena illustrata è già sufficiente al fine di chiarire che il Legislatore ha, inequivocabilmente, inteso qualificare come titolo di merito per l'assunzione il servizio pre-ruolo eventualmente svolto dall'aspirante docente **A PRESCINDERE** (ed è questo l'aspetto più rilevante) dalla **NATURA PUBBLICA O PRIVATA DELLA SCUOLA***



presso la quale tale servizio è stato espletato.

Lo si evince dall'espressione utilizzata (“nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”) che è volutamente generica e, pertanto, ampiamente inclusiva di qualunque istituzione rientri nel sistema scolastico.

Ebbene, nonostante la chiara indicazione normativa, il Ministero in sede di organizzazione delle procedure di mobilità, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le istituzioni scolastiche “paritarie”.

Orbene, non può revocarsi in dubbio che le scuole paritarie siano certamente da annoverare tra le “istituzioni scolastiche” a cui la disposizione sopra citata fa riferimento.

Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie ricomprendono tutte “le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali”.

Dunque, sia la Legge 107/2015 che la Legge 62/2000 hanno dichiaratamente ed inequivocabilmente equiparato tutte le scuole pubbliche e private in relazione ad ogni aspetto inerente la carriera dei docenti.

Tuttavia, del tutto inopinatamente, l'Ordinanza impugnata ha invece attribuito **ben 3 punti** per ogni anno di servizio pre-ruolo svolto nelle scuole statali, nelle scuole secondarie cd. “pareggiate” e nelle scuole primarie cd. “parificate” (cfr. Lista degli Allegati - Allegato D e relativa nota n. 4), la cui natura verrà meglio descritta in seguito.

Con ciò, l'Amministrazione ha di fatto negato qualsiasi riconoscimento al servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Come si vedrà meglio in seguito, tale determinazione dell'Amministrazione odierna resistente si pone innanzitutto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 107/2015, nonché dalla L. 62/2000 le quali, come sopra visto e come meglio si approfondirà in seguito, hanno espressamente equiparato le due tipologie di scuola.

In secondo luogo, il Provvedimento impugnato opera un'evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate a scapito di quei docenti, come parte ricorrente, che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Da ultimo, deve altresì sottolinearsi che l'O.M. oggi impugnata determina una ulteriore disparità di trattamento dei docenti di parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.



*Infatti, la tabella di valutazione di anzianità di servizio (Allegato A1 all'O.M.), prevede l'attribuzione di **ben 6 punti** per ciascun anno di ruolo. Con ciò determinando una gravissima penalizzazione di tutti quei docenti che, come parte ricorrente, pur avendo accumulato pluriennale esperienza di insegnamento si vedono, tuttavia, superati da colleghi con minore esperienza, ma effettuata su ruolo.*

*Si rende noto che è stata regolarmente proposta istanza di accesso agli atti volta ad ottenere gli indirizzi di residenza di soggetti controinteressati nel presente ricorso, e che tale istanza ad oggi non è stata ancora evasa.*

*Pertanto, stante l'impossibilità oggettiva ad effettuare la predetta notifica sia anticipa sin d'ora la richiesta istruttoria innanzi a Codesto Ecc.mo TAR affinché sia emessa nei confronti della Amministrazione resistente un ordine di esibizione degli indirizzi di residenza necessari.*

*I provvedimenti sopra individuati sono illegittimi per i seguenti motivi di*

## **DIRITTO**

### **I. LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO**

*Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la questione oggetto del ricorso rientri nella giurisdizione di codesto Giudice Amministrativo.*

*Ed invero, l'Ordinanza Ministeriale impugnata non costituisce un provvedimento che rimane confinato esclusivamente nell'alveo dell'esercizio dei poteri datoriali, adottato in relazione alla posizione specifica di un singolo lavoratore ma, al contrario, si configura soprattutto come un atto di macro organizzazione con il quale il Ministero resistente, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, interviene a dettare la disciplina di dettaglio circa le modalità di espletamento della mobilità, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale.*

*Ebbene, appare chiaro come la predisposizione di tale Provvedimento comporti inevitabilmente molteplici valutazioni che hanno riguardo a profili organizzativi, all'assetto generale ed alla determinazione delle dotazioni organiche dell'intera amministrazione scolastica.*

*Tale circostanza appare dirimente al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.*

*Sull'argomento si è già espresso il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, che con*





Sentenza n. 910/2016, depositata il 7 marzo 2016, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo, ha stabilito che: “La ragione della preferenza per questa seconda tesi risiede nel fatto che oggetto di contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l’adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe rilevare la questione relativa all’incidenza “diretta” o “indiretta” di tali provvedimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profilo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 365; id. 30 novembre 2015, n. 5418)”.

Secondo altra pronuncia del Supremo Giudice Amministrativo (Sezione V, Sentenza n. 6278/2013 depositata il 27.12.2013) “Deve ritenersi fondato il motivo di ricorso volto a contestare il capo della sentenza con cui il Primo Giudice ha negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo ai motivi di ricorso volti a contestare gli atti di macroorganizzazione adottati dal Comune in sede di programmazione della fabbisogno del personale e di approvazione della dotazione organica dell’ente unitamente agli atti di approvazione delle modalità procedurali della mobilità volontaria, di approvazione dello schema di avviso pubblico di mobilità esterna e di indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di Capo Area Vigilanza e Attività Produttive. Si deve infatti rimarcare che l’impugnazione proposta in primo grado investe atti di macroorganizzazione che, anche a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono ancora esplicitazione di potestà pubblicistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Si deve soggiungere che detti atti assumono nella specie una caratterizzazione immediatamente lesiva della posizione di interesse legittimo del ricorrente”.

Del resto, alcune considerazioni di carattere logico si aggiungono a quelle sovraesposte.

Ed invero, ove lo scrutinio in ordine alla legittimità dell’O.M. oggi impugnata fosse affidato unicamente al Giudice del Lavoro, si produrrebbe un elevatissimo rischio di conflitto di giudicati, nascente dal carattere diffuso delle pronunce rese dai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

Appare evidente che siffatta eventualità produrrebbe un contesto di notevole confusione ed incertezza del diritto.



*Tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore conferma della natura macro-organizzativa del Provvedimento oggi impugnato, mette in luce l'esigenza di un sindacato di legittimità accentrato con effetto caducatorio univoco.*

*Donde il primo motivo di censura.*

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 114 LETTERA B) L. 107/2015 E  
DEL D.M. N. 94/2016;**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 62/2000;**

**- ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE  
AMMINISTRATIVA;**

**- ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;**

**– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

*Come già precisato in punto di fatto, le disposizioni invocate a parametro di legittimità convergono univocamente verso una piena equivalenza tra le scuole statali e non statali.*

*Appare opportuno, pertanto, analizzarle nel dettaglio.*

*Viene innanzitutto in rilievo il comma 114, dell'art.1, della L. 107/2015, lettera b, che, nell'individuare i titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie del concorso scuola 2016, include espressamente **“b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”**.*

*Con la disposizione sopra ricordata il Legislatore ha inteso riconoscere l'esperienza professionale acquisita dai docenti non di ruolo che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche **anche non statali**.*

*Evidentemente, lo stesso Legislatore ha preso atto della piena equivalenza dei contenuti dell'offerta formativa di entrambe le categorie scolastiche prese in considerazione.*

*E del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si consideri che, con un precedente intervento normativo tale piena equivalenza era stata sancita in maniera definitiva ed universale.*

*Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge del 10 marzo 2000, n. 62, infatti, **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda***



*formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”.*

*Per comprendere appieno il significato della disposizione appena citata si impone la necessità di uno sguardo al sistema previgente.*

*Le tipologie di scuola non statale contemplate dal quadro normativo precedente rispetto all’entrata in vigore della L. 62/2000 erano le seguenti:*

- **Legalmente riconosciuta**: scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale che si otteneva una sola volta, definitivamente.

- **Parificata**: scuola elementare che otteneva il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.

- **Autorizzata**: scuola materna che otteneva l’autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.

- **Pareggiata**: scuola che rilasciava un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

*Queste, dunque, le tipologie di scuole non statali prima dell’entrata in vigore della L. 62/2000.*

*Malgrado il Legislatore avesse espressamente previsto e riconosciuto tali diverse istituzioni scolastiche, non aveva, tuttavia, attribuito identico valore al servizio prestato presso le stesse.*

*Ed invero, ai sensi dell’art. 485 del D.Lgs. 297/1994 era riconosciuto il solo servizio pre-ruolo prestato presso:*

- le scuole **paregiate** di istruzione secondaria ed artistica;
- le scuole **parificate** elementari.

*Il sistema appena descritto, vigente sin dal 1970 (istituito con il DL 370/70 - conv. in L. 576/70 - e poi trasfuso nell’art. 485 del Testo Unico del 1994), è stato totalmente superato dalla successiva L. 62/2000.*

*Tale intervento normativo introduce **“la parità tra scuola pubblica e scuola privata”**. Viene riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita.*



*Il superiore proposito è espressamente affermato dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 62/2000 secondo cui: "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita".*

*In perfetta coerenza con tale previsione normativa, la restante parte dell'art. 1 della Legge 62/2000 fornisce già un'articolata disciplina di principio in ordine ai requisiti che le scuole non statali devono possedere al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Ministero.*

*Ma vi è di più!*

*La parte conclusiva della Legge in esame contiene una lunga serie di deleghe con le quali si impone al Governo di adottare dei provvedimenti volti a definire la disciplina di dettaglio, fornendo, altresì, delle indicazioni di principio aventi carattere vincolante.*

*Ebbene, la più rilevante di queste deleghe è la sesta, con la quale il Legislatore impone al Governo l'adozione di un decreto volto ad attuare "il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, [n.d.r. D. Lgs. 297/1994] anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie".*

*In definitiva, l'intero impianto della Legge 62/2000 non potrebbe essere più eloquente nel dichiarare ed affermare l'abrogazione (e quindi il superamento) di tutte le norme previgenti in materia.*

*Ed ancora, la ricostruzione appena operata risulta ulteriormente confermata, ove ve ne fosse bisogno, dalle disposizioni di attuazione alla delega di cui sopra, contenute nella Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), versata in atti, con la quale il Ministero odierno resistente ha approvato il testo coordinato delle disposizioni in materia di parità scolastica.*

*Attraverso tale testo coordinato il Ministero ha, per l'ennesima volta, confermato il definitivo superamento del previgente sistema scolastico non statale.*

*L'assetto appena descritto costituisce un punto fermo ed incontestato nell'attività di produzione normativa, nonché nelle prassi amministrative che hanno caratterizzato gli anni successivi al 2000 e fino al momento in cui si scrive.*

*Un'importante riprova di ciò è costituita proprio dal comma 114, art. 1 della Legge 107/2015,*



di cui sopra si è già ampiamente parlato, **nonché dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016**, recante “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”.

Tale Decreto ha espressamente riconosciuto identico valore sia al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali che a quello svolto nelle scuole paritarie, secondo quanto disposto dall'allegata “Tabella A”, quadro D “Titoli di servizio”, punto D.1.1., che di seguito si riporta per comodità espositiva (e versato in atti in forma integrale):

D	Titoli di servizio	
D.1.1	<p>Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale.</p> <p>Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.</p> <p>È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico</p>	<p><b>Punti 0,70</b> Per ciascun anno di servizio</p>

Infine, è appena il caso di ricordare che proprio il Ministero odierno resistente ha costantemente riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235.

Ed allora, appare chiaro che molteplici elementi vietano tassativamente qualsiasi differenziazione tra servizio svolto presso le paritarie e servizio svolto presso le statali.

Alla luce di quanto precede risulta patente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, attribuisce 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, parificate e parificate, escludendo il servizio svolto presso le scuole paritarie (cfr. Lista degli Allegati - Allegato D e relativa nota n. 4).

Tale Provvedimento appare, innanzitutto, erroneo in quanto ripropone una distinzione tra



scuole pareggiate e parificate che è ormai superata da ben 16 anni, e dunque ormai del tutto giuridicamente insignificante!

In secondo luogo, l'Ordinanza si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge 62/2000, con l'art. 1, comma 114 della Legge 107/2015, nonché con il Decreto Ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016.

Ne discende, quindi, l'illegittimità in relazione ai profili appena individuati.

Ma vi è un ulteriore e dirimente aspetto che merita di essere posto oggi in rilievo.

Ed invero, come visto sopra, il Provvedimento impugnato si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni normative sopra indicate, ma anche con la stessa attività amministrativa posta in essere negli anni dal Ministero odierno resistente.

Si è, infatti, ampiamente dimostrato che sia nell'attività di definizione della normativa di dettaglio, sia nell'esecuzione concreta di tali norme, il Ministero ha sempre considerato del tutto pacifica la definitiva sussunzione delle quattro tipologie di scuole non statali originarie, nell'unica tipologia di scuola "PARITARIA", come definitivo superamento del sistema previgente.

In quest'ottica, risulta assolutamente incoerente, oltre che anacronistico, tornare a parlare di distinzione tra pareggiate e parificate, senza prevedere espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

In proposito la più autorevole giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che gli atti a carattere generale (come quello oggi impugnato), "sono censurabili nei limiti della loro coerenza interna e con gli scopi di tutela che sono esplicitamente prefissati dalla norma attributiva del potere, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità" (TAR Roma sez. II, 13.01.2015, n. 424, ex plurimis anche TAR Reggio Calabria, 28 maggio 2014, nr. 225, TAR Lazio, II ter, 14 ottobre 2014, nr. 10338).

Donde l'ulteriore motivo di censura.

**III. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE**

Senza recesso alcuno dalla superiore difesa, con il presente motivo di censura si mettono in rilievo ulteriori e dirimenti profili di illegittimità che affliggono il Provvedimento oggi impugnato.



*Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l'O.M. abbia concretato una palese disparità di trattamento tra docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che, come parte ricorrente, hanno prestato servizio nelle scuole paritarie.*

*Ed infatti, l'O.M. oggi impugnata riconosce ai primi un punteggio di 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo, negando invece ai secondi ogni riconoscimento ai fini della mobilità.*

*Tuttavia, tale differenza di trattamento non appare sorretta da alcuna apprezzabile ragione giustificatrice.*

*Come già ampiamente illustrato, invero, l'esperienza professionale maturata presso le scuole statali è ontologicamente identica rispetto a quella maturata presso le scuole paritarie.*

*Ciò lo si evince dalla normativa sopra illustrata, e più precisamente dalla Legge 62/2000, che ai fini del riconoscimento della "parità" impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).*

*Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.*

*Appare opportuno porre l'attenzione sull'insegnamento della più autorevole giurisprudenza sul punto, secondo cui: "la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, **potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status solo, ed in quanto, essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma, fra cui, per quanto qui interessa,** spicca "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, sentenza n. 2473 del 4 maggio 2010 e n. 4658 del 17 ottobre 2013)" (TAR Napoli, sez. VIII, 18/06/2015, n. 3261).*

*Il precedente appena citato non costituisce di certo un assunto isolato.*

*Ed infatti, anche la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine "di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost." (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).*



Ed ancora il TAR Napoli ha chiarito che “Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l'istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l'art. 33 cost. - una volta soddisfatte tutte le condizioni normative - **il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia** non più quale concessione, assentita quasi "intuitu personae", **bensi come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell'idoneità tecnica secondo parametri legislativamente prefissati**”.

In quella stessa sede, il medesimo TAR ha precisato che la scuola paritaria deve assicurare “un trattamento scolastico **equipollente a quello degli alunni di scuole statali**” (TAR Napoli, sez. VIII, 07.03.2013, n. 1290).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l'esperienza professionale maturata all'interno di esse non debba essere valutata dall'Amministrazione resistente in sede di mobilità.

Donde, evidentemente una chiara disparità di trattamento ai danni dei docenti delle scuole paritarie, come parte ricorrente.

Disparità che risulta ancora più irragionevole in considerazione del fatto che ai sensi della Legge 62/2000 le scuole “pareggiate” e “parificate” non esistono più, essendo state poi sostituite dall'unica categoria delle “paritarie”.

Al contrario, l'Amministrazione resistente continua erroneamente a considerare esistenti le predette due tipologie di scuola non statale.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente è stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stato negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

Più precisamente, l'Allegato D e relativa nota n. 4), dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, viola i seguenti principi costituzionali:

- **Art. 3 Cost.** per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non riconosce ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie il punteggio, riconosciuto, invece, ai docenti che hanno svolto servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate;





- **Art. 51 Cost.** per violazione del principio che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, in quanto parte ricorrente è ostacolata nel raggiungimento della sede ambita in sede di mobilità, a causa della mancata attribuzione del superiore punteggio, risultando così violato il principio meritocratico;

- **Art. 97 Cost.**, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti. La previsione normativa di cui al l'Allegato D e relativa nota n. 4), dell'O.M. 241/2016, oltre a violare la Legge n. 62/2000, viola anche la Costituzione e precisamente gli artt. 3, 51 e 97.

Donde l'ulteriore motivo di censura.

#### **IV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE**

##### **- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Ulteriore motivo di censura dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata riguarda la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo (punti 6, per ciascun anno di servizio), ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo (punti 3, per ciascun anno di servizio).

Tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

Appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ed invero, la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata "Principio di non discriminazione", al punto 1 stabilisce che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: "la nozione di "condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... la clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa



*sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”.*

*Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità. In ragione di quanto precede, appare illegittimo il Provvedimento impugnato nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.*

*E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell’art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost., nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto).*

*Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.*

*Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l’attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l’assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.*

*Da quanto sopra ne deriva l’obbligo in capo all’Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell’attribuzione del medesimo punteggio per il servizio prestato nel periodo di pre-ruolo.*

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

*Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all’Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l’indirizzo di residenza dei controinteressati.*

*A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.*

*Stante l’impossibilità di conoscere l’identità delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l’Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi dei controinteressati, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.*

*Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.*



*Donde l'illegittimità del Provvedimento impugnato.*

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

*Evidenziati così i profili del fumus boni iuris, il periculum in mora è particolarmente grave e allarmante.*

*L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dal termine perentorio entro cui va depositata la domanda di mobilità. La stessa, secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'O.M. n. 241/2016, dovrà essere presentata, nel caso di parte ricorrente, entro il **3 giugno p.v.** (giusta proroga del termine ultimo, inizialmente previsto, del 30.5.2016).*

*Ed invero, dalla decorrenza del termine ultimo di presentazione della domanda discenderà la formazione delle graduatorie di mobilità del personale docente in brevissimo tempo (entro fine luglio, e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, ovvero entro il primo settembre 2016), e conseguentemente si realizzerà l'effettiva assegnazione dei posti a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, alla quale verrà attribuita l'assegnazione della sede definitiva alla quale sarà vincolata per i prossimi tre anni.*

*Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.*

*E' evidente che ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe **inutiliter data**.*

*Il Provvedimento censurato, non consentendo a parte ricorrente una corretta attribuzione del punteggio, determina certamente il prodursi di un pregiudizio grave ed irreparabile, poiché ciò impedisce (o comunque ostacola seriamente) il raggiungimento della sede ambita.*

*È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio.*

*Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).*

*Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.*

*Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare*



*monocratica in esame.*

*Tutto ciò premesso,*

**VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO ROMA**

*- in via istruttoria, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati;*

*- in via istruttoria subordinata, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.;*

*- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, ed adottare in via interinale ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente;*

*- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati;*

**Si chiede contestualmente l'accoglimento del gravame in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione della propria carriera.**

*Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.*

*Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.*

*Palermo – Roma, 3 giugno 2016.*

*Avv. Francesco Leone*

*Avv. Simona Fell*

*Avv. Maria Saia”.*

**2.** Ed ancora, parte ricorrente, in seno al superiore giudizio, ha promosso ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato all'Amministrazione resistente in data 30/09/2016, depositato al TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-bis, RG 7442/2016 in data 03/10/2016 (**all. 2**), e che integralmente si trascrive:

**“ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**SEZIONE TERZA-BIS**

**RG N. 7442/2016**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

**CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.**



*Per i Signori*

N.	COGNOME	NOME	NATO A	NATO IL	CODICE FISCALE
1	CAIOLA	ROSALIA	MESSINA (ME)	31/01/1980	CLARSL80A71F158J
2	CERRONI	ANGELAMARIA ANTONIA	MELITO DI NAPOLI (NA)	12/06/1969	CRRNLM69H52F111M
3	CONTINO	MARIA PAOLA	NICOSIA (EN)	01/07/1978	CNTMPL78L41F892Z
4	CRIMALDI	CLAUDIA	PALERMO (PA)	28/08/1964	CRMCLD64M68G273G
5	IOIME	EMMA	NAPOLI (NA)	04/08/1982	MIOMME82M44F839P
6	LONGHITANO	LAURA	BRONTE (CT)	13/06/1970	LNGLRA70H53B202E
7	MARCHESE	GIUSEPPE	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	06/12/1971	MRCGPP71T06I199T
8	MARZO	GIOACCHINO	CAPIZZI (ME)	02/07/1974	MRZGCH74L02B660Z
9	MICELI SOLETTA	CALOGERA MARIA	PALERMO (PA)	25/12/1972	MCLCGR72T65G273F
10	MIGLIACCIO	MARIA	PALERMO (PA)	03/10/1979	MGLMRA79R43G273O
11	MONACHELLO	MARIA BEATRICE	VILLAROSA (EN)	14/07/1968	MNCMBT68L54M011S
12	MONASTERO	ADRIANA	AGRIGENTO (AG)	09/11/1968	MNSDRN68S49A089B
13	PUGLISI	CARMELA	CATANIA (CT)	10/10/1963	PGLCML63R50C351M
14	PULVINO	MARIA ORAZIA	VALLEDOLMO (PA)	14/12/1962	PLVMRZ62T54L603R
15	RODELLI	MARIA	CATANIA (CT)	15/12/1955	RDLMRA55T55C351V
16	SAITTA	LETIZIA	PALERMO (PA)	20/06/1975	STTLTZ75H60G273K
17	SALADDINO	SALVATORE	ENNA (EN)	07/09/1974	SLDSVT74P07C342G
18	SCALICI	CONCETTA	PALERMO (PA)	22/04/1975	SCLCCT75D62G273F
19	SFERRAZZA	MARIA ALESSANDRA	PALERMO (PA)	13/01/1974	SFRMLS74A53G273O
20	TESTA	MATTIA	NICOSIA (EN)	10/12/1967	TSTMTT67T50F892P
21	VERDEROSA	MIRIAN	PALERMO (PA)	02/07/1973	VRDMRN73L42G273V

*rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. **Francesco Leone** (C.F. LNEFNC80E28D976S – [francescoleone@pec.it](mailto:francescoleone@pec.it); fax 091/7794561), dall'avv. **Simona Fell** (C.F. FLLSMN85R68G273D – [simona.fell@pec.it](mailto:simona.fell@pec.it); fax 091/7794561), e dall'avv. **Maria Saia** (C.F. SAIMRA74L49B602S – [mariasia@pecavvpa.it](mailto:mariasia@pecavvpa.it); fax 091/7794561), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3, giusta procure rilasciate in calce al ricorso introduttivo*

**CONTRO**

*- il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

*- **U.S.R. Abruzzo, U.S.R. Basilicata, U.S.R. Calabria, U.S.R. Campania, U.S.R. Emilia Romagna, U.S.R. Friuli Venezia Giulia, U.S.R. Lazio, U.S.R. Liguria, U.S.R. Lombardia, U.S.R. Marche, U.S.R. Molise, U.S.R. Piemonte, U.S.R. Puglia, U.S.R. Sardegna, U.S.R. Sicilia, U.S.R. Toscana, U.S.R. Umbria, U.S.R. Veneto** in persona del legale rappresentante*



*pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

*- U.S.P. Agrigento, U.S.P. Alessandria, U.S.P. Ancona, U.S.P. Ascoli Piceno, U.S.P. Asti, U.S.P. Arezzo, U.S.P. Avellino, U.S.P. Bari, U.S.P. Belluno, U.S.P. Benevento, U.S.P. Bergamo, U.S.P. Biella, U.S.P. Bologna, U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Italiana), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Ladina), U.S.P. Bolzano (Intendenza Scolastica Tedesca), U.S.P. Brescia, U.S.P. Brindisi, U.S.P. Cagliari, U.S.P. Caltanissetta, U.S.P. Campobasso, U.S.P. Caserta, U.S.P. Catania, U.S.P. Catanzaro, U.S.P. Chieti, U.S.P. Como, U.S.P. Cosenza, U.S.P. Cremona, U.S.P. Crotone, U.S.P. Cuneo, U.S.P. Enna, U.S.P. Ferrara, U.S.P. Firenze, U.S.P. Foggia, U.S.P. Forlì-Cesena, U.S.P. Frosinone, U.S.P. Genova, U.S.P. Gorizia, U.S.P. Grosseto, U.S.P. Imperia, U.S.P. Isernia, U.S.P. La Spezia, U.S.P. L'Aquila, U.S.P. Latina, U.S.P. Lecce, U.S.P. Lecco, U.S.P. Livorno, U.S.P. Lodi, U.S.P. Lucca, U.S.P. Macerata, U.S.P. Mantova, U.S.P. Massa Carrara, U.S.P. Matera, U.S.P. Messina, U.S.P. Milano, U.S.P. Modena, U.S.P. Napoli, U.S.P. Novara, U.S.P. Nuoro, U.S.P. Oristano, U.S.P. Padova, U.S.P. Palermo, U.S.P. Parma, U.S.P. Pavia, U.S.P. Perugia, U.S.P. Pesaro-Urbino, U.S.P. Pescara, U.S.P. Piacenza, U.S.P. Pisa, U.S.P. Pistoia, U.S.P. Pordenone, U.S.P. Potenza, U.S.P. Prato, U.S.P. Ragusa, U.S.P. Ravenna, U.S.P. Reggio Calabria, U.S.P. Reggio Emilia, U.S.P. Rieti, U.S.P. Rimini, U.S.P. Roma, U.S.P. Rovigo, U.S.P. Salerno, U.S.P. Sassari, U.S.P. Savona, U.S.P. Siena, U.S.P. Siracusa, U.S.P. Sondrio, U.S.P. Taranto, U.S.P. Teramo, U.S.P. Terni, U.S.P. Torino, U.S.P. Trapani, U.S.P. Trento, U.S.P. Treviso, U.S.P. Trieste, U.S.P. Udine, U.S.P. Varese, U.S.P. Venezia, U.S.P. Verbano-Cusio-Ossola, U.S.P. Vercelli, U.S.P. Verona, U.S.P. Vibo Valentia, U.S.P. Vicenza, U.S.P. Viterbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;*

#### **E NEI CONFRONTI**

*- del Sig. Bertelli Andrea, nato ad Asti il 19/03/1971, C.F. BRTNDR71C19A479U, domiciliato presso il proprio Studio Legale, sito in Santo Stefano Belbo (CN), via Roma n. 12 (CAP 12058), assegnato all'ambito Piemonte 0013, con punteggio 21, fase C mobilità, per la classe di concorso A019 Discipline Giuridiche ed Economiche;*

*- di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;*

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI MONOCRATICI**

**EX ART. 56 CPA**



- degli atti di approvazione delle graduatorie della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ordini e gradi di scuola e degli allegati elenchi di trasferimento di detto personale, nonché dei successivi atti modificativi ed integrativi degli stessi, pubblicati nei siti WEB istituzionali di tutti gli Uffici Scolastici Provinciali situati in tutto il territorio nazionale;
- dei Provvedimenti di assegnazione a nuovo Ambito, notificato a parte ricorrente a mezzo posta elettronica nei giorni di 29/07/2016 e 13/08/2016, dall'Amministrazione resistente, conclusivi della procedura di mobilità di cui all'O.M. prot. 0000241 dell'8 aprile 2016;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

#### **E PER L'ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

volta alla sospensione dei provvedimenti impugnati al fine di tutelare la posizione di parte ricorrente, in qualità di docente che ha partecipato alla fase C della mobilità, per ordine e grado di scuola, per la classe di concorso di interesse, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016 che, richiamando l'art. 6 del "Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016", ha disciplinato le fasi relative alla procedura di mobilità, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire alla medesima parte ricorrente di insegnare presso l'ambito spettante con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016, sulla scorta della legittima valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.

Si premette in

#### **FATTO**

Parte ricorrente, con ricorso introduttivo recante RG 7442/2016, promosso dinanzi Codesto Ecc.mo Tribunale, Sezione Terza-Bis, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- dell'Ordinanza Ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017", nonché dell'ALLEGATO A1 contenente la tabella relativa alla valutazione dell'anzianità di servizio;
- della Nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la "trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 22/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile



2016”;

- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

*Successivamente al deposito del ricorso introduttivo, tutti gli Uffici Scolastici Provinciali siti nel territorio nazionale, odierni resistenti, hanno emanato i provvedimenti che oggi s’impugnano, quali atti consequenziali e connessi a quelli originariamente impugnati con il ricorso introduttivo e, pertanto, risultano, anche in via derivata, del tutto illegittimi e lesivi degli interessi di parte ricorrente, la quale ambisce alla legittima assegnazione della sede scolastica mediante il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.*

*Ed infatti, in data 29/07/2016 (Scuola Primaria), 4/08/2016 (Scuola Secondaria di I grado) e 13/08/2016 (Scuola Secondaria di II grado), l’Amministrazione resistente ha pubblicato le graduatorie relative ai movimenti del personale docente della scuola per l’anno scolastico 2016/2017.*

*Alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2016, Codesto ecc.mo Collegio ha ravvisato, pertanto, la necessità di estendere l’impugnazione originaria ai provvedimenti sopravvenuti.*

*Ciò posto, occorre precisare adesso che proprio in virtù dei sopravvenuti provvedimenti di assegnazione a nuovo Ambito, conclusivi della procedura di mobilità di cui all’O.M. prot. 0000241 dell’8 aprile 2016, notificati all’odierna parte ricorrente a mezzo posta elettronica il 29/07/2016 (scuola primaria) ed il 13/08/2016 (scuola secondaria di II grado) dall’Amministrazione resistente, ne è derivata in capo alla medesima l’effettiva assegnazione della sede presso ambiti territoriali assai distanti dal proprio luogo di residenza, e **che peraltro erano stati indicati come tra le ultime scelte tra quelli obbligatoriamente inseriti nella domanda di mobilità (100 preferenze).***

*Ciò, quale logica conseguenza derivante **dal mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie e che, pertanto, vincolerà INGIUSTAMENTE parte ricorrente per i prossimi tre anni presso i suddetti ambiti, con decorrenza da giorno 1 settembre 2016.***

*A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi riguardanti parte ricorrente*

N.	COGNOME	NOME	RESIDENZA	GRADUATORIA	SCUOLA/CDC	FASE MOBILITA'	N. PREFERENZA	AMBITO DI DESTINAZIONE
1	CAIOLA	ROSALIA	ACQUEDOLCI (ME)	GAE	A049	C	53	VENETO AMBITO 1
2	CERRONI	ANGELAMARIA ANTONIA	MELITO DI NAPOLI (NA)	GAE	PRIMARIA	C	53	EMILIA ROMAGNA AMBITO 7
5	IOIME	EMMA	MUGNANO (NA)	GAE	PRIMARIA	C	95	LOMBARDIA AMBITO 21
7	MARCHESE	GIUSEPPE	SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)	GAE	A019	C	NON ESPRESSA	LOMBARDIA AMBITO 28
8	MARZO	GIOACCHINO	LEONFORTE (EN)	GAE	A047	C	38	LOMBARDIA AMBITO 25





9	MICELI SOLETTA	CALOGERA MARIA	CASTRONOVO DI SICILIA (PA)	GAE	PRIMARIA	C	NON ESPRESSA	PIEMONTE AMBITO 3
10	MIGLIACCIO	MARIA	PALERMO (PA)	GAE	PRIMARIA	C	39	TOSCANA AMBITO 23
11	MONACHELLO	MARIA BEATRICE	PALERMO (PA)	GAE	A346	C	70	EMILIA ROMAGNA AMBITO 15
12	MONASTERO	ADRIANA	SCIACCA (AG)	GAE	PRIMARIA	C	31	TOSCANA AMBITO 13
13	PUGLISI	CARMELA	CATANIA (CT)	GAE	A019	C	99	PIEMONTE AMBITO 13
14	PULVINO	MARIA ORAZIA	VALLEDOLMO (PA)	GAE	A025	C	60	TOSCANA AMBITO 19
16	SAITTA	LETIZIA	PALERMO (PA)	GAE	PRIMARIA	C	23	VENETO AMBITO 16
17	SALADDINO	SALVATORE	GAGLIANO CITO (EN)	GAE	A076	C	31	LOMBARDIA AMBITO 23
18	SCALICI	CONCETTA	CARINI (PA)	GAE	A017	C	NON ESPRESSA	LOMBARDIA AMBITO 23
19	SFERRAZZA	MARIA ALESSANDRA	PALERMO (PA)	GAE	PRIMARIA	C	29	LOMBARDIA AMBITO 10
20	TESTA	MATTIA	NICOSIA (EN)	GAE	A019	C	NON ESPRESSA	LOMBARDIA AMBITO 22
21	VERDEROSA	MIRIAN	MONREALE (PA)	GAE	A076	C	41	VENETO AMBITO 1

*Addirittura, in molti casi si è verificato che l'Amministrazione abbia assegnato la sede di insegnamento presso un ambito non indicato tra le preferenze espresse di parte ricorrente.*

*Donde si estendono i motivi di diritto di cui al ricorso introduttivo, ivi diffusamente argomentati, anche agli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti:*

#### ***“I. LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO***

*Non sussiste alcun dubbio circa il fatto che la questione oggetto del ricorso rientri nella giurisdizione di codesto Giudice Amministrativo.*

*Ed invero, l'Ordinanza Ministeriale impugnata non costituisce un provvedimento che rimane confinato esclusivamente nell'alveo dell'esercizio dei poteri datoriali, adottato in relazione alla posizione specifica di un singolo lavoratore ma, al contrario, si configura soprattutto come un atto di macro organizzazione con il quale il Ministero resistente, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, interviene a dettare la disciplina di dettaglio circa le modalità di espletamento della mobilità, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, su tutto il territorio nazionale.*

*Ebbene, appare chiaro come la predisposizione di tale Provvedimento comporti inevitabilmente molteplici valutazioni che hanno riguardo a profili organizzativi, all'assetto generale ed alla determinazione delle dotazioni organiche dell'intera amministrazione scolastica.*

*Tale circostanza appare dirimente al fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165.*

*Sull'argomento si è già espresso il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, che con Sentenza n. 910/2016, depositata il 7 marzo 2016, **dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo**, ha stabilito che: “La ragione della preferenza per questa seconda tesi **risiede nel fatto che oggetto di***



contestazione sono atti di macro-organizzazione. La pubblica amministrazione, infatti, con l'adozione dei provvedimenti in esame, a prescindere dalla loro natura di atti normativi o amministrativi generali, definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, determinando anche le dotazione organiche complessive. La giurisdizione compete, pertanto, al giudice amministrativo. Né, in senso contrario, potrebbe rilevare la questione relativa all'incidenza "diretta" o "indiretta" di tali provvedimenti sui singoli rapporti di lavoro, trattandosi di un profilo che non ne muta la intrinseca natura e dunque le regole di riparto della giurisdizione (in questo senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 365; id. 30 novembre 2015, n. 5418)".

Secondo altra pronuncia del Supremo Giudice Amministrativo (Sezione V, Sentenza n. 6278/2013 depositata il 27.12.2013) "Deve ritenersi fondato il motivo di ricorso volto a contestare il capo della sentenza con cui il Primo Giudice ha negato la sussistenza della giurisdizione amministrativa con riguardo ai motivi di ricorso volti a contestare gli atti di macroorganizzazione adottati dal Comune in sede di programmazione della fabbisogno del personale e di approvazione della dotazione organica dell'ente unitamente agli atti di approvazione delle modalità procedurali della mobilità volontaria, di approvazione dello schema di avviso pubblico di mobilità esterna e di indizione della selezione pubblica per la copertura di un posto di Capo Area Vigilanza e Attività Produttive. Si deve infatti rimarcare che l'impugnazione proposta in primo grado investe atti di macroorganizzazione che, anche a seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, sono ancora esplicazione di potestà pubblicistica ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165. Si deve aggiungere che detti atti assumono nella specie una caratterizzazione immediatamente lesiva della posizione di interesse legittimo del ricorrente".

Del resto, alcune considerazioni di carattere logico si aggiungono a quelle sovraesposte.

Ed invero, ove lo scrutinio in ordine alla legittimità dell'O.M. oggi impugnata fosse affidato unicamente al Giudice del Lavoro, si produrrebbe un elevatissimo rischio di conflitto di giudicati, nascente dal carattere diffuso delle pronunce rese dai Tribunali di tutto il territorio nazionale.

Appare evidente che siffatta eventualità produrrebbe un contesto di notevole confusione ed incertezza del diritto.

Tale circostanza, oltre a costituire un'ulteriore conferma della natura macro-organizzativa del Provvedimento oggi impugnato, mette in luce l'esigenza di un sindacato di legittimità accentrato con effetto caducatorio univoco.

Donde il primo motivo di censura.

## **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 114 LETTERA B) L. 107/2015 E DEL**

**D.M. N. 94/2016;**

**- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 62/2000;**

**- ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE**



**AMMINISTRATIVA;**

**- ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;**

**– VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST.**

*Come già precisato in punto di fatto, le disposizioni invocate a parametro di legittimità convergono univocamente verso una piena equivalenza tra le scuole statali e non statali.*

*Appare opportuno, pertanto, analizzarle nel dettaglio.*

*Viene innanzitutto in rilievo il comma 114, dell'art.1, della L. 107/2015, lettera b, che, nell'individuare i titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie del concorso scuola 2016, include espressamente **“b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”**.*

*Con la disposizione sopra ricordata il Legislatore ha inteso riconoscere l'esperienza professionale acquisita dai docenti non di ruolo che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche **anche non statali**.*

*Evidentemente, lo stesso Legislatore ha preso atto della piena equivalenza dei contenuti dell'offerta formativa di entrambe le categorie scolastiche prese in considerazione.*

*E del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si consideri che, con un precedente intervento normativo tale piena equivalenza era stata sancita in maniera definitiva ed universale.*

*Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge del 10 marzo 2000, n. 62, infatti, **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”**.*

*Per comprendere appieno il significato della disposizione appena citata si impone la necessità di uno sguardo al sistema previgente.*

*Le tipologie di scuola non statale contemplate dal quadro normativo precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 62/2000 erano le seguenti:*

*- **Legalmente riconosciuta**: scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale che si otteneva una sola volta, definitivamente.*

*- **Parificata**: scuola elementare che otteneva il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.*

*- **Autorizzata**: scuola materna che otteneva l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico*



competente per il territorio.

- **Pareggiata**: scuola che rilasciava un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

Queste, dunque, le tipologie di scuole non statali prima dell'entrata in vigore della L. 62/2000.

Malgrado il Legislatore avesse espressamente previsto e riconosciuto tali diverse istituzioni scolastiche, non aveva, tuttavia, attribuito identico valore al servizio prestato presso le stesse.

Ed invero, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 era riconosciuto il solo servizio pre-ruolo prestato presso:

- le scuole **pareggiate** di istruzione secondaria ed artistica;
- le scuole **parificate** elementari.

Il sistema appena descritto, vigente sin dal 1970 (istituito con il DL 370/70 - conv. in L. 576/70 - e poi trasfuso nell'art. 485 del Testo Unico del 1994), è stato totalmente superato dalla successiva L. 62/2000.

Tale intervento normativo introduce **“la parità tra scuola pubblica e scuola privata”**. Viene riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

Il superiore proposito è espressamente affermato dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 62/2000 secondo cui: “Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”.

In perfetta coerenza con tale previsione normativa, la restante parte dell'art. 1 della Legge 62/2000 fornisce già un'articolata disciplina di principio in ordine ai requisiti che le scuole non statali devono possedere al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Ministero.

Ma vi è di più!

La parte conclusiva della Legge in esame contiene una lunga serie di deleghe con le quali si impone al Governo di adottare dei provvedimenti volti a definire la disciplina di dettaglio, fornendo, altresì, delle indicazioni di principio aventi carattere vincolante.

Ebbene, la più rilevante di queste deleghe è la sesta, con la quale il Legislatore impone al Governo l'adozione di un decreto volto ad attuare “il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, [n.d.r. D. Lgs. 297/1994] anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”.

In definitiva, l'intero impianto della Legge 62/2000 non potrebbe essere più eloquente nel dichiarare



*ed affermare l'abrogazione (e quindi il superamento) di tutte le norme previgenti in materia.*

*Ed ancora, la ricostruzione appena operata risulta ulteriormente confermata, ove ve ne fosse bisogno, dalle disposizioni di attuazione alla delega di cui sopra, contenute nella Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), versata in atti, con la quale il Ministero odierno resistente ha approvato il testo coordinato delle disposizioni in materia di parità scolastica.*

*Attraverso tale testo coordinato il Ministero ha, per l'ennesima volta, confermato il definitivo superamento del previgente sistema scolastico non statale.*

*L'assetto appena descritto costituisce un punto fermo ed incontestato nell'attività di produzione normativa, nonché nelle prassi amministrative che hanno caratterizzato gli anni successivi al 2000 e fino al momento in cui si scrive.*

*Un'importante riprova di ciò è costituita proprio dal comma 114, art. 1 della Legge 107/2015, di cui sopra si è già ampiamente parlato, **nonché dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016**, recante “Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”.*

*Tale Decreto ha espressamente riconosciuto identico valore sia al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali che a quello svolto nelle scuole paritarie, secondo quanto disposto dall'allegata “Tabella A”, quadro D “Titoli di servizio”, punto D.1.1., che di seguito si riporta per comodità espositiva (e versato in atti in forma integrale):*

<b>D</b>	<b>Titoli di servizio</b>	
D.1.1	Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell'ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso. È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico	<b>Punti 0,70</b> Per ciascun anno di servizio

*Infine, è appena il caso di ricordare che proprio il Ministero odierno resistente ha costantemente riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio necessario per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235.*



*Ed allora, appare chiaro che molteplici elementi vietano tassativamente qualsiasi differenziazione tra servizio svolto presso le paritarie e servizio svolto presso le statali.*

*Alla luce di quanto precede risulta patente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, attribuisce 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo il servizio svolto presso le scuole paritarie (cfr. Lista degli Allegati - Allegato D e relativa nota n. 4).*

*Tale Provvedimento appare, innanzitutto, erroneo in quanto ripropone una distinzione tra scuole pareggiate e parificate che è ormai superata da ben 16 anni, e dunque ormai del tutto giuridicamente insignificante!*

*In secondo luogo, l'Ordinanza si pone in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge 62/2000, con l'art. 1, comma 114 della Legge 107/2015, nonché con il Decreto Ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016.*

*Ne discende, quindi, l'illegittimità in relazione ai profili appena individuati.*

*Ma vi è un ulteriore e dirimente aspetto che merita di essere posto oggi in rilievo.*

*Ed invero, come visto sopra, il Provvedimento impugnato si pone in aperto contrasto non solo con le disposizioni normative sopra indicate, ma anche con la stessa attività amministrativa posta in essere negli anni dal Ministero odierno resistente.*

*Si è, infatti, ampiamente dimostrato che sia nell'attività di definizione della normativa di dettaglio, sia nell'esecuzione concreta di tali norme, il Ministero ha sempre considerato del tutto pacifica la definitiva sussunzione delle quattro tipologie di scuole non statali originarie, nell'unica tipologia di scuola "PARITARIA", come definitivo superamento del sistema previgente.*

*In quest'ottica, risulta assolutamente incoerente, oltre che anacronistico, tornare a parlare di distinzione tra pareggiate e parificate, senza prevedere espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.*

*In proposito la più autorevole giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che gli atti a carattere generale (come quello oggi impugnato), "sono censurabili nei limiti della loro coerenza interna e con gli scopi di tutela che sono esplicitamente prefissati dalla norma attributiva del potere, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità" (TAR Roma sez. II, 13.01.2015, n. 424, ex plurimis anche TAR Reggio Calabria, 28 maggio 2014, nr. 225, TAR Lazio, II ter, 14 ottobre 2014, nr. 10338).*

*Donde l'ulteriore motivo di censura.*

**III. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA**



## **COSTITUZIONE**

*Senza recesso alcuno dalla superiore difesa, con il presente motivo di censura si mettono in rilievo ulteriori e dirimenti profili di illegittimità che affliggono il Provvedimento oggi impugnato.*

*Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l'O.M. abbia concretato una palese disparità di trattamento tra docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate rispetto ai docenti che, come parte ricorrente, hanno prestato servizio nelle scuole paritarie.*

*Ed infatti, l'O.M. oggi impugnata riconosce ai primi un punteggio di 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo, negando invece ai secondi ogni riconoscimento ai fini della mobilità.*

*Tuttavia, tale differenza di trattamento non appare sorretta da alcuna apprezzabile ragione giustificatrice.*

*Come già ampiamente illustrato, invero, l'esperienza professionale maturata presso le scuole statali è ontologicamente identica rispetto a quella maturata presso le scuole paritarie.*

*Ciò lo si evince dalla normativa sopra illustrata, e più precisamente dalla Legge 62/2000, che ai fini del riconoscimento della "parità" impone agli istituti scolastici il possesso di requisiti strutturali, organizzativi, contenutistici e di qualificazione del personale identici rispetto alle scuole statali (cfr. art. 1, c. 3 e ss. L. 62/2000).*

*Requisiti il cui possesso deve, ovviamente, essere mantenuto anche dopo il riconoscimento della parità, in considerazione dei controlli a cui gli stessi istituti sono sottoposti ad opera degli Uffici Scolastici Regionali.*

*Appare opportuno porre l'attenzione sull'insegnamento della più autorevole giurisprudenza sul punto, secondo cui: "la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, **potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status solo, ed in quanto, essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma, fra cui, per quanto qui interessa,** spicca "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio" (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, sentenza n. 2473 del 4 maggio 2010 e n. 4658 del 17 ottobre 2013)" (TAR Napoli, sez. VIII, 18/06/2015, n. 3261).*

*Il precedente appena citato non costituisce di certo un assunto isolato.*

*Ed infatti, anche la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine "di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost." (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).*

*Ed ancora il TAR Napoli ha chiarito che "Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l'istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l'art. 33 cost. - una volta*



soddisfatte tutte le condizioni normative - il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia non più quale concessione, assentita quasi "intuitu personae", bensì come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell'idoneità tecnica secondo parametri legislativamente prefissati".

In quella stessa sede, il medesimo TAR ha precisato che la scuola paritaria deve assicurare "un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali" (TAR Napoli, sez. VIII, 07.03.2013, n. 1290).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l'esperienza professionale maturata all'interno di esse non debba essere valutata dall'Amministrazione resistente in sede di mobilità.

Donde, evidentemente una chiara disparità di trattamento ai danni dei docenti delle scuole paritarie, come parte ricorrente.

Disparità che risulta ancora più irragionevole in considerazione del fatto che ai sensi della Legge 62/2000 le scuole "pareggiate" e "parificate" non esistono più, essendo state poi sostituite dall'unica categoria delle "paritarie".

Al contrario, l'Amministrazione resistente continua erroneamente a considerare esistenti le predette due tipologie di scuola non statale.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente è stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stato negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

Più precisamente, l'Allegato D e relativa nota n. 4), dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, viola i seguenti principi costituzionali:

- **Art. 3 Cost.** per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, in quanto non riconosce ai docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie il punteggio, riconosciuto, invece, ai docenti che hanno svolto servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate;
- **Art. 51 Cost.** per violazione del principio che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, in quanto parte ricorrente è ostacolata nel raggiungimento della sede ambita in sede di mobilità, a causa della mancata attribuzione del superiore punteggio, risultando così violato il principio meritocratico;
- **Art. 97 Cost.**, per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti.





*La previsione normativa di cui al l'Allegato D e relativa nota n. 4), dell'O.M. 241/2016, oltre a violare la Legge n. 62/2000, viola anche la Costituzione e precisamente gli artt. 3, 51 e 97.*

*Donde l'ulteriore motivo di censura.*

#### **IV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CLAUSOLA 4 DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE**

##### **- VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

*Ulteriore motivo di censura dell'Ordinanza Ministeriale oggi impugnata riguarda la disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo (punti 6, per ciascun anno di servizio), ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo (punti 3, per ciascun anno di servizio).*

*Tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.*

*Appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.*

*Ed invero, la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata "Principio di non discriminazione", al punto 1 stabilisce che: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".*

*Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: "la nozione di "condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... la clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato".*

*Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.*

*In ragione di quanto precede, appare illegittimo il Provvedimento impugnato nella parte in cui istituisce una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.*

*E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto).*



*Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.*

*Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.*

*Da quanto sopra ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'attribuzione del medesimo punteggio per il servizio prestato nel periodo di pre-ruolo”.*

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

*Evidenziati così i profili del fumus boni iuris, il periculum in mora è particolarmente grave e allarmante.*

*L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti del personale docente, ne è derivata l'effettiva assegnazione delle sedi a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, che si è dovuta già recare presso l'Istituto Scolastico ubicato in un ambito territoriale - assai distante dal proprio luogo di residenza - **al quale sarà INGIUSTAMENTE vincolata per i prossimi tre anni, con decorrenza da giorno 1 settembre 2016, a causa del mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie.***

*Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per almeno un triennio, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avrà durata triennale.*

*Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.*

*E' evidente che ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe **inutiliter data.***

*È appena il caso di rammentare come nel processo amministrativo lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione*



*satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).*

*Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.*

*Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.*

*Tutto ciò premesso,*

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO ROMA**

*nelle more della trattazione in sede collegiale della domanda cautelare per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico volto alla sospensione dei provvedimenti impugnati al fine di tutelare la posizione di parte ricorrente, adottando, a tal fine, tutte le misure idonee ed opportune per consentire alla medesima parte ricorrente di insegnare presso l'ambito spettante con decorrenza giuridica dal **1 settembre 2016**, sulla scorta della legittima valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, tenuto conto che “che sussistono i presupposti di gravità ed urgenza, avuto presente la natura del pregiudizio derivante dai gravati trasferimenti” (cfr. TAR Lazio-Roma Sezione Terza-Bis, Decreti nn. 5254/2016, 5256/2016, 5499/2016), ordinando all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura atta allo scopo.*

*Tutto ciò premesso,*

**VOGLIA L'ECC.MO TAR LAZIO ROMA**

*- in via preliminare, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso per motivi aggiunti a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52, comma 2 c.p.a, come da istanza indicata in calce al presente atto;*

*- in via cautelare, sospendere l'efficacia dei provvedimenti meglio individuati in epigrafe, ed adottare in via interinale ogni provvedimento ritenuto più idoneo al fine di tutelare gli interessi di parte ricorrente;*

*- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e consentire a parte ricorrente di insegnare presso l'ambito legittimamente spettante con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016, in seguito al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.*

**Si chiede contestualmente l'accoglimento del gravame in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., siccome idoneo a garantire ai ricorrenti le necessarie certezze nell'organizzazione**



**della propria carriera.**

*Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.*

*Ai sensi del T.U. spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia sconta il contributo unificato pari a 325,00 euro.*

*Palermo – Roma, 21 settembre 2016.*

*Avv. Francesco Leone*

*Avv. Simona Fell*

*Avv. Maria Saia*

**ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2 C.P.A.**

*Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha già richiesto, per il ricorso introduttivo, all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.*

*A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso introduttivo, non è stato dato riscontro.*

*Pertanto, Codesto Ecc.mo Collegio, con Ordinanza n. 4981/2016 ha disposto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione nel sito WEB del MIUR dell'integrale ricorso introduttivo, e per la quale parte ricorrente ha provveduto a darvi esecuzione entro i termini intimati, come da nota depositata presso la Cancelleria preposta in data 15/09/2016.*

*Ciò posto, anche per il presente ricorso per motivi aggiunti si chiede, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., essendo la notificazione dei ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, l'autorizzazione ad effettuare la notificazione ai controinteressati per pubblici proclami, mediante pubblicazione nel sito WEB del MIUR*

*Palermo – Roma, 27 settembre 2016.*

*Avv. Francesco Leone*

*Avv. Simona Fell*

*Avv. Maria Saia”.*

**3.** Con atto dell'11/07/2016 si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, depositando documentazione in data 09/08/2016.

**4.** Ai fini della decisione dell'istanza cautelare contenuta in seno al ricorso, pertanto, è stata fissata l'udienza in Camera di Consiglio per giorno 30/08/2016.

**5.** Tuttavia, in seguito alla discussione cautelare, il Tar adito, con Ordinanza Cautelare n. 4981/2016 pubblicata il 31/08/2016, ha rigettato l'istanza cautelare “*atteso che i ricorrenti non hanno impugnato gli atti di approvazione delle graduatorie di mobilità*”, e disponendo, altresì, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami a tutti gli eventuali controinteressati che



avrebbero potuto subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del suddetto ricorso (**all. 3**).

**6.** Integrato regolarmente il contraddittorio, così come disposto nell'ordinanza sopracitata (**all. 4**), il TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-bis, alla camera di consiglio del 17/11/2016, decide di rigettare l'istanza cautelare con Ordinanza Cautelare n. 7274/2016 pubblicata il 18/11/2016, ritenendo **erroneamente** che il ricorso non appariva fornito del prescritto *fumus* (**all. 5**).

**7.** Pertanto, parte ricorrente ha promosso appello cautelare dinnanzi al Consiglio di Stato, Sezione IV, con ricorso iscritto al N. RG 652/2017, per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 7274/2016 (**all. 6**).

**8.** Con Ordinanza Cautelare n. 951/2017 del 07/03/2017 - RG n. 6526/2017, la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha, pertanto, accolto *“l'istanza cautelare ai soli fini della trasmissione degli atti al Tar del Lazio per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.”*; e ciò sulla scorta del fatto **“che, a un primo sommario esame, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015);”** (**all. 7**).

**9.** Con istanza ex art. 58 cpa per la concessione di misure monocratiche e collegiali, depositata in data 25/03/2019, parte ricorrente ha chiesto al Tar adito di *“sospendere in via cautelare l'esecutività dell'ordinanza cautelare di rigetto del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 7274/2016, disponendo il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritaria di parte ricorrente prima dello spirare del termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità, ovvero entro il 05/04/2019, così da non pregiudicare parte ricorrente nella fase di formazione delle nuove graduatorie di mobilità per il prossimo triennio 2019-2022, ordinando altresì all'Amministrazione di porre in essere ogni misura idonea a tal fine.*

*Nelle more della trattazione in sede collegiale della suddetta domanda cautelare, stanti i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto,*

#### **VOGLIA SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE**

*- sospendere provvisoriamente ex art. 56 c.p.a. con decreto monocratico l'efficacia della dell'ordinanza cautelare di rigetto del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE III BIS, n. 7274/2016, **ordinando all'Amministrazione di riconoscere il servizio pre-ruolo prestato nella scuola***



**paritaria a parte ricorrente prima del 5 aprile 2019;**

- comunque fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare invocata.” (**all. 8**); considerato che il medesimo Collegio adito aveva già accolto nel merito i ricorsi analoghi a quello di specie, rilevando “che la giurisprudenza della sezione e del giudice d'appello (cfr. ord. N.305/2018) orientano per l'interpretazione secondo cui **“le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”**; **che il ricorso è dunque fondato, dovendosi riconoscere il punteggio derivante dal servizio pre ruolo svolto presso le scuole paritarie”**; (cfr. da ultimo Sentenza n. 8780/2018 del 06/08/2018 – **all. 9**), e, ciononostante, l'odierna parte ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, si ritrovava a prestare servizio presso una sede scolastica parecchio distante da quella legittimamente spettante; così determinando in capo allo stesso un danno ingiusto, consistente nell'impossibilità di ottenere il trasferimento presso la sede scolastica sita nel luogo di residenza familiare anche per il prossimo triennio 2019-2022.

**10.** In seguito alla discussione cautelare del 07/05/2019 il Tar adito, con ordinanza n. 2717/2019 del 10/05/2019 – RG 7442/2016, ha disposto l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie della procedura in esame (**all. 10**).

**11.** Integrato regolarmente il contraddittorio, così come disposto nell'ordinanza sopracitata (**all. 11-12**), il TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-bis, alla camera di consiglio del 18/06/2019, decide il giudizio con sentenza n. 8487/2019 del 28/06/2019 - RG 7442/2016, dichiarandolo **“inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, c.p.a.”**; considerato che “Le Sezioni Unite, in sede di regolamento di giurisdizione riguardante la medesima ordinanza ministeriale qui impugnata, hanno precisato che “sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto trattasi della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, precisamente, l'ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della l. n. 107/2015 e del CCNL Integrativo concernente la mobilità del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2016/2017. Il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere



*e non costituisce atto di macro organizzazione. E' noto che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo, del d.lgs. n. 29 del 1993 (riprodotto nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici - nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono - caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (cfr, tra le tante, Cass. SU n 8363/2007). Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione datrice di lavoro esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art. 5 secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla PA con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi; ne' la giurisdizione del giudice del lavoro soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (cfr, tra le tante, ord. 15904/2006, ord. n 3032/2011, ord. n. 16756/2014). Va, altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.O. n 297/1994 con gli art 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione (cfr Cass. SU n 6421/2005)" (sent. 8821/2018). In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione." - (all. 13).*

Pertanto,

**CONSIDERATO CHE**



- la Docente Monastero Adriana ha interesse a sentire accogliere le proprie domande originarie da parte del Giudice munito di giurisdizione, intendendo riassumere la causa con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle stesse, in ossequio al principio della *translatio iudicii*;
- non è ancora decorso il termine trimestrale dal passaggio in giudicato della Sentenza n. 8487/2019, pubblicata il 28/06/2019, ai sensi dell'art. 11, comma 2 c.p.a. per la definitiva estinzione del processo;
- le ragioni di parte ricorrente appaiono oggi ancora più fondate alla luce della Giurisprudenza di merito *medio tempore* sviluppatasi sul punto (**all. 14**).

Tutto ciò premesso e considerato, la Docente Monastero Adriana, come sopra rappresentata e difesa, rivolge

### ISTANZA

di riassunzione dinnanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale del giudizio promosso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione Terza-Bis, recante R.G. 7442/2016, dalla sig.ra Monastero Adriana contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l'USR Toscana, Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca, l'USR Sicilia, Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, nonché nei confronti dei signori controinteressati *ut supra* individuati, e a tal proposito si rileva

### IN FATTO

La Docente Monastero è stata assunta in qualità di docente di Scuola Primaria, posto comune, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c), con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato il 01.12.2015 con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Istituto Comprensivo “L. FIBONACCI” di Pisa (**all. 15**).

All'atto della proposta di nomina, parte ricorrente si trovava collocata nelle Graduatorie ad esaurimento (nel prosieguo GAE) per la Provincia di Agrigento, Fascia III, per l'insegnamento nella Scuola Primaria. In particolare, da quanto emerge dalla Graduatoria del 24/07/2015 utilizzata dall'Amministrazione resistente ai fini dell'assunzione, la stessa risultava inserita nella posizione n. 60 con 184 punti (**all. 16**).

Giova rilevare che parte ricorrente, al momento dell'assunzione, vantava il punteggio *de quo* grazie ai numerosi titoli di servizio e di studio dalla stessa conseguiti. Ed infatti, la Docente Monastero aveva stipulato diversi contratti di lavoro, prestando servizio per un periodo di **DODICI** anni presso Istituti Scolastici **PARITARI** (come risulta confermato dal certificato di servizio che si versa in atti – **all. 17**).





Successivamente all'assunzione, secondo il piano straordinario indetto ai sensi della L. 107/2015, la docente, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva di insegnamento, ha dovuto partecipare alla procedura di mobilità "straordinaria".

L'Amministrazione resistente, infatti, con l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, ha disciplinato la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno 2016/2017.

Ai sensi del comma 108, art. 1 della Legge del 13 luglio 2015, n. 107, la procedura in esame ha ad oggetto la mobilità "straordinaria" territoriale e professionale su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia (che ai sensi del comma 68, art. 1, della medesima Legge "comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento").

Pertanto, l'Amministrazione resistente, con un'unica procedura di mobilità, ha disciplinato:

- sia i movimenti ordinari territoriali e professionali, da sempre esistiti (inerenti l'organico di diritto), che riguardano il personale scolastico assunto entro l'anno scolastico 2014/2015;
- sia l'assegnazione della sede definitiva per i docenti assunti con il piano straordinario di cui al comma 98 lettera b) e c), art. 1, della Legge 107/2015 (sull'organico di diritto e di potenziamento), come parte ricorrente.

In particolare, il superiore comma 108 stabilisce che: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, **a domanda**, alla mobilità **per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), **e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale**".*

Occorre precisare sin d'ora che i posti assegnati a seguito dell'assunzione di cui al piano straordinario sono soltanto provvisori, per espressa previsione del sopracitato comma 108, art. 1, della Legge 107/2015.



In altri termini, il Legislatore, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva dei docenti assunti nelle predette fasi b) e c), ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità (cfr. comma 108, art. 1, L. 107/2015), ossia un atto organizzativo a portata generale, con il quale il Ministero, a seguito delle numerose assunzioni effettuate negli anni precedenti, detta una disciplina generale (mediante l'Ordinanza 241/2016) per lo svolgimento di una procedura di mobilità che possa consentire una riallocazione generale del personale scolastico sui diversi ambiti territoriali nazionali (**all. 18**).

Orbene, il Ministero odierno resistente, agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016, richiamando l'art. 6 del *“Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8 aprile 2016”*, (d'ora in poi CCNI), ha disciplinato le fasi entro cui scandire la procedura di mobilità (**all. 19**).

Ed infatti, sono previste quattro fasi, di seguito meglio descritte.

#### **1. FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO PROVINCIALI**

Hanno accesso a questa Fase i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi Zero ed A del piano assunzionale ex L. 107/2015, i quali chiedono il trasferimento in una scuola specificatamente indicata nella domanda, purché essa si trovi in una degli ambiti della provincia di appartenenza.

#### **2. FASE B – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO O DI CATTEDRA INTERPROVINCIALI DEGLI ASSUNTI ENTRO IL 2014/2015, E ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA PROVINCIALE DEI DOCENTI DELLE GM/2012 ASSUNTI IN FASE B E C**

Questa Fase si articola al suo interno in tre sottofasi:

- 1) Fase **B1** - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potranno chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità territoriale interprovinciale);
- 2) Fase **B2** - mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, i quali potranno chiedere, a domanda, il passaggio di ruolo o di cattedra in una provincia diversa da quella di appartenenza (mobilità professionale);
- 3) Fase **B3** - mobilità dei docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle fasi b) e c) del piano straordinario ex L. 107/2015, in quanto inseriti nelle Graduatorie di Merito del concorso 2012 (GM), i quali chiederanno obbligatoriamente l'assegnazione definitiva della sede tra gli ambiti della provincia di nomina provvisoria.

#### **3. FASE C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA SU AMBITO DEI DOCENTI DELLE GAE ASSUNTI IN FASE B E C**

Giova sin d'ora precisare che parte ricorrente ha partecipato a questa Fase di mobilità.



Rientrano in questa Fase i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da Fase B e C del piano assunzionale *ex* L. 107/2015, provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (GAE).

I docenti appena indicati sono interessati da questa Fase di mobilità a prescindere dal fatto che abbiano proposto o meno la domanda.

Ai fini dell'assegnazione della titolarità definitiva, sarà loro consentita la possibilità di indicare la preferenza su un numero definito di ambiti (fino a n. 100 ambiti), o un numero definito di province (fino a n. 100 province).

#### **4. FASE D – TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI DEI DOCENTI FASE “ZERO” E “A” (SIA DA GAE CHE DA GM) E DOCENTI GM/2012 ASSUNTI NELLE FASI B E C**

L'ultima delle quattro fasi prevista interessa i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in Fase Zero e A della L. 107/2015, nonché i docenti provenienti dalle graduatorie di merito assunti nella Fase B e C della medesima Legge, i quali potranno chiedere, a domanda, il trasferimento in una provincia diversa da quella di appartenenza, nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.

Ciò posto, occorre precisare che parte ricorrente - essendo docente assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase C del piano straordinario *ex* Legge 107/2015, proveniente dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) - ha presentato, entro i termini previsti dall'art. 2 dell'O.M. 241/2016 e ss.mm.ii, la domanda per partecipare alla FASE C della mobilità, Scuola Primaria, per posto di tipo comune (all. 20).

**Pertanto, nella predetta domanda di mobilità, parte ricorrente ha indicato, tra le diverse preferenze territoriali in cui essere trasferita, nella PRIMA posizione, l'ambito territoriale SICILIA AMBITO 0003 (cfr. numero d'ordine 1 della domanda versata in atti), in cui è ricompreso il Comune di Sciacca (AG), quale luogo di residenza familiare di parte ricorrente (cfr. pag. 6 - all. 20).**

In seguito alla presentazione della suddetta domanda presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di titolarità Pisa, è stato riconosciuto a parte ricorrente un punteggio base per la mobilità pari a **25** (cfr. pag. 1 - all. 20), **nonostante DODICI ANNI di servizio pre-ruolo prestati nella scuola paritaria** (cfr. allegato D – all. 20). L'Amministrazione resistente, in altri termini, ha illegittimamente attribuito a parte ricorrente l'appena riportato punteggio tenendo in considerazione soltanto il servizio pre-ruolo prestato nella scuola statale (1 anno, cfr. pag. 2 – all. 20), **e non anche quello prestato nella scuola paritaria.**

Si pone a questo punto della narrazione l'esigenza di entrare nel vivo della questione che ci occupa, precisando innanzitutto il contenuto del dettato normativo del comma 114, art. 1, L.107/2015.

In particolare, la disposizione appena citata recita: “*Il Ministero dell'istruzione, dell'università*



e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 [...] Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

**b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado**.

Ebbene, una rapida scorsa alla norma appena illustrata è già sufficiente al fine di chiarire che il Legislatore ha, inequivocabilmente, inteso qualificare come titolo di merito per l'assunzione il servizio pre-ruolo eventualmente svolto dall'aspirante docente **A PRESCINDERE** (ed è questo l'aspetto più rilevante) dalla **NATURA PUBBLICA O PRIVATA DELLA SCUOLA** presso la quale tale servizio è stato espletato.

Lo si evince dall'espressione utilizzata (**"nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado"**), che è volutamente generica e, pertanto, ampiamente inclusiva di qualunque istituzione rientri nel sistema scolastico.

Ebbene, nonostante la chiara indicazione normativa, il Ministero in sede di organizzazione delle procedure di mobilità, non ha previsto l'attribuzione di alcun punteggio per il servizio pre-ruolo prestato presso le istituzioni scolastiche "paritarie".

Orbene, non può revocarsi in dubbio che le scuole paritarie siano certamente da annoverare tra le "istituzioni scolastiche" a cui la disposizione sopra citata fa riferimento.

Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 10 marzo 2000, n. 62, le scuole paritarie ricomprendono tutte **"le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali"**.

Dunque, sia la Legge 107/2015 che la Legge 62/2000 hanno dichiaratamente ed inequivocabilmente equiparato tutte le scuole pubbliche e private in relazione ad ogni aspetto inerente la carriera dei docenti.

Tuttavia, del tutto inopinatamente, l'Ordinanza 241/2016 ed il CCNI 2016/2017 hanno invece attribuito **ben 3 punti** svolto nelle scuole statali, nelle scuole secondarie cd. "pareggiate" e nelle scuole primarie cd. "parificate" (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio unitamente alla premessa e alla nota 4 delle "Note Comuni" allegate al CCNI 2016/2017 – all. 19; nonché Allegato A1 all'O.M. 241/2016 –all. 18), la cui natura verrà meglio descritta in seguito; **a differenza delle O.M. successive (n. 221/17, 207/2018, 203/2019) e del CCNI**



**2017/2018 e 2019/2022, che attribuiscono invece 6 punti** per ogni anno di servizio pre-ruolo nelle scuole statali, nelle scuole secondarie cd. “pareggiate” e nelle scuole primarie cd. “parificate”.

Con ciò, l’Amministrazione ha di fatto negato qualsiasi riconoscimento al servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, **così anche nelle mobilità successive** (cfr. O.M. n. 203 dell’08/03/2019, con la quale l’Amministrazione resistente ha disciplinato la mobilità dei docenti di ruolo per l’a.s. 2019/2020 - **all. 21** - ed il CCNI 2019/2022 - **all. 22**).

Come si vedrà meglio in seguito, tale determinazione dell’Amministrazione odierna resistente si pone innanzitutto in contrasto con quanto previsto dalla Legge 107/2015, nonché dalla L. 62/2000 le quali, come sopra visto e come meglio si approfondirà in seguito, hanno espressamente equiparato le due tipologie di scuola.

In secondo luogo, la stessa Amministrazione opera un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale che ha prestato servizio pre-ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate a scapito di quei docenti, come parte ricorrente, che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Da ultimo, deve altresì sottolinearsi che detta O.M. 241/2016 determina una ulteriore disparità di trattamento dei docenti di parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.

Infatti, la tabella di valutazione di anzianità di servizio (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio e “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 – all. 19; nonché Allegato A1 all’O.M. 241/2016 – all. 18), prevede l’attribuzione di **ben 6 punti** per ciascun anno di ruolo. Con ciò determinando una gravissima penalizzazione di tutti quei docenti che, come parte ricorrente, pur avendo accumulato pluriennale esperienza di insegnamento si vedono, tuttavia, superati da colleghi con minore esperienza, ma effettuata su ruolo.

Orbene, in seguito alla pubblicazione dell’elenco dei trasferimenti del personale di SCUOLA PRIMARIA (seconda fase B, C e D dell’art. 6 del CCNI 2016/2017), è emerso che parte ricorrente non è stata trasferita in nessuno degli ambiti territoriali della Provincia di Agrigento prescelta, ma risulta essere stata sbalzata nell’ambito TOSCANA 0013, presso l’I.C. “LUCCA CENTRO STORICO” di Lucca (**all. 23-24**) - **31ma** preferenza espresse nella domanda di mobilità - **con ben DODICI ANNI di servizio prestati nella scuola paritaria e con un punteggio base, legittimamente spettante, di 103 punti** (di cui: punti 25 per titoli generali e punti 6 quale punteggio aggiuntivo per ricongiungimento familiare, già riconosciuti; e punti 72 per servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, non riconosciuti).

Parte ricorrente, dunque, per effetto delle illegittimità perpetrate in sede di mobilità, originariamente derivanti dalla mobilità 2016/2017, pur avendo un punteggio di gran lunga



superiore a quello spettante, si trova oggi, in seguito alla mobilità a.s. 2019/2020, a prestare servizio ancora presso l'I.C. "LUCCA CENTRO STORICO" di Lucca, sito nell'ambito TOSCANA 0013 (**all. 25-26**).

Emerge evidente, pertanto, come la mancata attribuzione a parte ricorrente del punteggio alla stessa legittimamente spettante, in palese violazione del principio meritocratico del punteggio, ha determinato una ingiusta mobilità, consistente nell'assegnazione della docente ad un ambito territoriale non corrispondente a quello che, invece, le sarebbe spettato qualora l'Amministrazione resistente avesse operato nel pieno rispetto delle disposizioni *ut supra* ricordate.

Ed invero, anche in sede di mobilità 2019/2020, l'Amministrazione resistente ha negato all'odierna ricorrente il riconoscimento dei DODICI ANNI di servizio pre-ruolo prestato nella scuola partitaria, pari a 72 punti (punti 6 per 12 anni).

Occorre segnalare il recentissimo indirizzo giurisprudenziale formatosi in argomento che, in un caso simile a quello di parte ricorrente, ha ritenuto che *"la Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi [...], mentre emerge in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost.), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015 sulla assegnazione in relazione alla tabella di vicinanza allegata all'O.M., dell'art. 6 CCNL mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016, oltretutto dell'art. 28 comma 1, DPR n. 487/94. Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l'ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato, v. all. prospetto) che altri aspiranti con punteggio inferiore siano stati assegnati a posto compreso nell'ambito preferito dalla odierna ricorrente"* (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4<sup>a</sup>, Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1) – (**all. 27**).

Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per moltissimi anni, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avrà durata triennale.

Donde la necessità di ottenere il provvedimento di assegnazione definitivo presso uno degli istituti afferenti all'Ambito territoriale richiesto in domanda, ovvero in Provincia di Agrigento.



Da quanto fin qui illustrato emergono già in punto di fatto, le diverse illegittimità, anche costituzionali, che legittimano la pretesa dell'odierna ricorrente, anche alla luce dei seguenti motivi di

## IN DIRITTO

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 114 LETTERA B) L. 107/2015 E DEL D.M. MIUR N. 94/2016, NONCHÉ DEL D.M. MIUR N. 235/2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 62/2000 – ECCESSO DI POTERE PER INCOERENZA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP, RECEPITO DALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST., PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

Come già precisato in punto di fatto, le disposizioni invocate a parametro di legittimità convergono univocamente verso una piena equivalenza tra le scuole statali e non statali.

Appare opportuno, pertanto, analizzarle nel dettaglio.

Viene innanzitutto in rilievo il comma 114, dell'art.1, della L. 107/2015, lettera b, che, nell'individuare i titoli per l'attribuzione del punteggio ai fini della formazione delle graduatorie del concorso scuola 2016, include espressamente **“b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”.**

Con la disposizione sopra ricordata il Legislatore ha inteso riconoscere l'esperienza professionale acquisita dai docenti non di ruolo che hanno prestato servizio presso le istituzioni scolastiche **anche non statali**.

Evidentemente, lo stesso Legislatore ha preso atto della piena equivalenza dei contenuti dell'offerta formativa di entrambe le categorie scolastiche prese in considerazione.

E del resto, non potrebbe essere altrimenti, ove si consideri che, con un precedente intervento normativo tale piena equivalenza era stata sancita in maniera definitiva ed universale.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, Legge del 10 marzo 2000, n. 62, infatti, **“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,5, e 6”.**

Per comprendere appieno il significato della disposizione appena citata si impone la necessità di uno sguardo al sistema previgente.



Le tipologie di scuola non statale contemplate dal quadro normativo precedente rispetto all'entrata in vigore della L. 62/2000 erano le seguenti:

- **Legalmente riconosciuta**: scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella statale. Il riconoscimento legale che si otteneva una sola volta, definitivamente.
- **Parificata**: scuola elementare che otteneva il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso una convenzione.
- **Autorizzata**: scuola materna che otteneva l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio.
- **Pareggiata**: scuola che rilasciava un titolo di studio con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale (regione, provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.

Queste, dunque, le tipologie di scuole non statali prima dell'entrata in vigore della L. 62/2000. Malgrado il Legislatore avesse espressamente previsto e riconosciuto tali diverse istituzioni scolastiche, non aveva, tuttavia, attribuito identico valore al servizio prestato presso le stesse. Ed invero, ai sensi dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994 era riconosciuto il solo servizio pre-ruolo prestato presso:

- le scuole **pareggiate** di istruzione secondaria ed artistica;
- le scuole **parificate** elementari.

Il sistema appena descritto, vigente sin dal 1970 (istituito con il DL 370/70 - conv. in L. 576/70 - e poi trasfuso nell'art. 485 del Testo Unico del 1994), è stato totalmente superato dalla successiva L. 62/2000.

Tale intervento normativo introduce **“la parità tra scuola pubblica e scuola privata”**. Viene riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

Il superiore proposito è espressamente affermato dal comma 1, dell'art. 1 della Legge 62/2000 secondo cui: *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita”*.

In perfetta coerenza con tale previsione normativa, la restante parte dell'art. 1 della Legge 62/2000 fornisce già un'articolata disciplina di principio in ordine ai requisiti che le scuole non





statali devono possedere al fine di ottenere il provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Ministero.

Ma vi è di più!

La parte conclusiva della Legge in esame contiene una lunga serie di deleghe con le quali si impone al Governo di adottare dei provvedimenti volti a definire la disciplina di dettaglio, fornendo, altresì, delle indicazioni di principio aventi carattere vincolante.

Ebbene, la più rilevante di queste deleghe è la sesta, con la quale il Legislatore impone al Governo l'adozione di un decreto volto ad attuare *“il definitivo superamento delle disposizioni del testo unico, [n.d.r. D. Lgs. 297/1994] anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie”*.

In definitiva, l'intero impianto della Legge 62/2000 non potrebbe essere più eloquente nel dichiarare ed affermare l'abrogazione (e quindi il superamento) di tutte le norme previgenti in materia.

Ed ancora, la ricostruzione appena operata risulta ulteriormente confermata, ove ve ne fosse bisogno, dalle disposizioni di attuazione alla delega di cui sopra, contenute nella Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), versata in atti (**all. 28**), con la quale il Ministero odierno resistente ha approvato il testo coordinato delle disposizioni in materia di parità scolastica.

Attraverso tale testo coordinato il Ministero ha, per l'ennesima volta, confermato il definitivo superamento del previgente sistema scolastico non statale.

L'assetto appena descritto costituisce un punto fermo ed incontestato nell'attività di produzione normativa, nonché nelle prassi amministrative che hanno caratterizzato gli anni successivi al 2000 e fino al momento in cui si scrive.

Un'importante riprova di ciò è costituita proprio dal comma 114, art. 1 della Legge 107/2015, di cui sopra si è già ampiamente parlato, **nonché dal Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016**, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi”*.

Tale Decreto ha espressamente riconosciuto identico valore sia al servizio pre-ruolo svolto presso le scuole statali che a quello svolto nelle scuole paritarie, secondo quanto disposto dall'allegata “Tabella A”, quadro D “Titoli di servizio”, punto D.1.1. (**all. 29**).

**Infine, è appena il caso di ricordare che proprio il Ministero odierno resistente ha costantemente riconosciuto il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie ai fini**



**dell'attribuzione del punteggio necessario per l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GAE), utili per l'assunzione, come dagli allegati 1 e 2 del D.M. del 1 aprile 2014, n. 235 (all. 30).**

Ed allora, appare chiaro che molteplici elementi vietano tassativamente qualsiasi differenziazione tra servizio svolto presso le paritarie e servizio svolto presso le statali.

Alla luce di quanto precede risulta patente l'illegittimità dell'Ordinanza Ministeriale 241/2016 e del CCNI 2016/2017 nella parte in cui, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, attribuisce 3 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo il servizio svolto presso le scuole paritarie (cfr. Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio unitamente alla premessa e alla nota 4 delle “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 – all. 19; nonché Allegato A1 all'O.M. 241/2016 –all. 18).

Così anche l'O.M. n. 203 dell'08/03/2019, con la quale l'Amministrazione resistente ha disciplinato la mobilità dei docenti di ruolo per l'a.s. 2019/2020 - ed il CCNI 2019/2022 (cfr. all. 21-22), nella parte in cui attribuisce 6 punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo ancora una volta il servizio svolto presso le scuole paritarie.

Tali Provvedimenti appaiono, innanzitutto, erronei in quanto ripropongono una distinzione tra scuole pareggiate e parificate che è ormai superata da ben 19 anni, e dunque ormai del tutto giuridicamente **insignificante!**

In secondo luogo, le Ordinanze si pongono in aperto contrasto con l'art. 1, comma 2, della Legge 62/2000, con l'art. 1, comma 114 della Legge 107/2015, con il Decreto Ministeriale n. 94 del 23 febbraio 2016, oltre che con il Decreto Ministeriale n. 235 del 2014.

Ne discende, quindi, l'illegittimità in relazione ai profili appena individuati.

Ma vi è un ulteriore e dirimente aspetto che merita di essere posto oggi in rilievo.

Ed invero, come visto sopra, le OO.MM. si pongono in aperto contrasto non solo con le disposizioni normative sopra indicate, ma anche con la stessa attività amministrativa posta in essere negli anni dal Ministero odierno resistente.

Si è, infatti, ampiamente dimostrato che sia nell'attività di definizione della normativa di dettaglio, sia nell'esecuzione concreta di tali norme, il Ministero ha sempre considerato del tutto pacifica la definitiva sussunzione delle quattro tipologie di scuole non statali originarie, nell'unica tipologia di scuola **“PARITARIA”**, come definitivo superamento del sistema previgente.

In quest'ottica, risulta assolutamente incoerente, oltre che anacronistico, tornare a parlare di



distinzione tra pareggiate e parificate, senza prevedere espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Appare opportuno porre l'attenzione sull'insegnamento della più autorevole giurisprudenza amministrativa sul punto, secondo cui: *“la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi, **potendo la scuola paritaria mantenere il proprio status solo, ed in quanto, essa corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia altresì caratterizzata dai requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6 della norma, fra cui, per quanto qui interessa, spicca l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio**”* (cfr. T.A.R. Napoli, sez. IV, sentenza n. 2473 del 4 maggio 2010 e n. 4658 del 17 ottobre 2013)” (TAR Napoli, sez. VIII, 18/06/2015, n. 3261).

Il precedente appena citato non costituisce di certo un assunto isolato.

Ed infatti, anche la Corte Costituzionale ha ribadito che le scuole paritarie sono tenute a garantire degli standard qualitativi identici rispetto a quelli delle scuole statali al fine *“di garantire il ruolo riconosciuto alle scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione pluralistico, previsto dall'art. 33, quarto comma, Cost.”* (Corte Costituzionale, Sentenza del 22.10.2014 n. 242).

Ed ancora il TAR Napoli ha chiarito che *“Alla luce del quadro normativo di cui alla l. n. 62 del 2000 che disciplina l'istituto del riconoscimento di parità scolastica in armonia con l'art. 33 cost. - una volta soddisfatte tutte le condizioni normative - **il riconoscimento della scuola come paritaria si atteggia** non più quale concessione, assentita quasi “intuitu personae”, **bensì come atto dichiarativo, di riconoscimento del carattere di servizio pubblico svolto, che lo Stato emana previa verifica dell'idoneità tecnica secondo parametri legislativamente prefissati**”.*

In quella stessa sede, il medesimo TAR ha precisato che la scuola paritaria deve assicurare *“un trattamento scolastico **equipollente a quello degli alunni di scuole statali**”* (TAR Napoli, sez. VIII, 07.03.2013, n. 1290).

E dunque, se le scuole paritarie sono per legge tenute ad erogare un servizio di identica consistenza rispetto a quelle statali, allora non si comprende per quale ragione l'esperienza professionale maturata all'interno di esse non debba essere valutata dall'Amministrazione resistente in sede di mobilità.

Donde, evidentemente una chiara disparità di trattamento ai danni dei docenti delle scuole paritarie, come parte ricorrente.

Dalle considerazioni che precedono emerge chiaramente che parte ricorrente sia stata ingiustamente discriminata, in quanto le è stato negato il riconoscimento del servizio pre-ruolo



svolto nella scuola paritaria (**ben DODICI ANNI!**), e pertanto ciò si pone in stridente contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza e, dunque, di parità di trattamento sancito dagli artt. 3, 51 e 97 della Carta Costituzionale.

A ciò si aggiunga, come anticipato in punto di fatto, che l'Ordinanza Ministeriale che ha disciplinato la mobilità scolastica 2016/2017 ed il CCNI 2016/2017 (cfr. Allegato A1 all'O.M. 241/2016 – all. 18 - nonché Allegato D, Tabella A), I – Anzianità di Servizio e “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017 – all. 19), hanno determinato un'ulteriore illegittima disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio tra i docenti che hanno prestato servizio di ruolo (punti 6, per ciascun anno di servizio), ed i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo (punti 3, per ciascun anno di servizio).

Ora, tale vistosa disparità di trattamento si rileva del tutto arbitraria, illogica nonché priva di qualsivoglia fondamento giuridico.

A tal riguardo, appare necessario evidenziare che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio espletato, salvo l'apposizione del termine.

Ciò in quanto la clausola 4 dell'accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE), rubricata “*Principio di non discriminazione*”, al punto 1 stabilisce che: “*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*”.

Ai sensi della superiore clausola la C.G.U.E. (Sentenza del 13 settembre 2007) ha stabilito che: “*la nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa può servire di base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione ad un lavoratore a tempo determinato di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato... la clausola 4, punto 1, dev'essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato*”.

Il quadro normativo e giurisprudenziale appena rappresentato non lascia spazio alcuno a dubbi circa la piena equipollenza tra servizio di ruolo e servizio pre-ruolo, ove si consideri che la disciplina nazionale in materia di ricostruzione della carriera si applica anche alla mobilità.

In ragione di quanto precede, appare illegittima l'Ordinanza *de qua* nella parte in cui istituisce



una distinzione del tutto ingiustificata tra servizio di ruolo e servizio non di ruolo.

E se anche una norma di diritto interno dovesse prevedere tale distinzione, essa sarebbe illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, meritevole di disapplicazione per contrasto con la Direttiva sopra citata o, comunque, affetta da illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., nonché della Direttiva (in qualità di parametro interposto).

Secondo la giurisprudenza europea, così anche per la giurisprudenza nazionale, la diversità di trattamento è giustificabile soltanto in presenza di ragioni obiettive, che esulano dalla mera temporaneità della prestazione resa.

Pertanto, nel caso che ci occupa non ricorre alcuna ragione obiettiva che possa giustificare l'attribuzione di un minor punteggio al personale scolastico non di ruolo, stante l'assenza nel nostro ordinamento di una norma che preveda una prestazione qualitativamente differente in capo al personale non di ruolo.

Del resto l'Amministrazione resistente ha posto rimedio a siffatta illegittimità con i Provvedimenti che hanno disciplinato le mobilità successive (aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020), statuendo l'attribuzione di 6 punti, anziché 3, al servizio pre-ruolo, al pari di quello di ruolo.

Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente, di provvedere al riconoscimento in favore di parte ricorrente dell'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di ruolo statale (6 punti per 12 anni = 72 punti).

Conseguentemente, l'Amministrazione resistente, ciascuna per quanto di propria competenza, deve essere condannata a modificare il punteggio a parte ricorrente, riconoscendole ulteriori **72 punti** per il servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, con ogni conseguenziale statuizione.

Per l'effetto, l'Amministrazione resistente deve essere, infatti, condannata, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente in qualità di titolare presso una SCUOLA PRIMARIA sita nel Comune di Sciacca (Ambito Sicilia 0003) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Agrigento (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017.

Le argomentazioni logico-giuridiche sopra illustrate si intendono reiterate anche con riguardo al riconoscimento - **per intero** - del servizio agli effetti della carriera di parte ricorrente, stante l'intervenuta conferma del ruolo (**cfr. all. 31 – Decreto di conferma del ruolo**).

Più precisamente, l'art. 485<sup>1</sup>, D.Lgs. 297/1994, riconosce al personale docente di ruolo, il

---

<sup>1</sup> 1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero



servizio prestato presso le scuole statali, pareggiate e parificate, in qualità di docente non di ruolo, come servizio di ruolo ai fini giuridici ed economici.

Pertanto, il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria dalla ricorrente, implicherebbe a quest'ultima un rilevante nocumento ai fini dell'inquadramento negli scaglioni retributivi (cd. gradoni).

Ed invero, per il personale scolastico il sistema di progressione economica è articolato nei seguenti gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35.

Nel caso di specie, parte ricorrente vanta 12 anni di servizio prestati nella scuola paritaria, e pertanto, se non venisse disapplicata la sopracitata normativa, il pregiudizio giuridico-economico che le deriverebbe sarebbe di notevole entità.

Da quanto sopra ne deriva, il riconoscimento a parte ricorrente del diritto alla ricostruzione della carriera con il conseguente conteggio, ai fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio per il pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, così come per quello prestato nelle scuole statali, pareggiate e parificate.

Alla luce delle appena esposte considerazioni, si chiede che il Ministero resistente venga condannato, altresì, a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive, ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo conseguenziale.

\* \* \* \* \*

### **IN CONCLUSIONE**

#### **ISTANZA CAUTELARE ED *INAUDITA ALTERA PARTE* O, IN SUBORDINE, PREVIA**

#### **CONVOCAZIONE DELLE PARTI**

Dalla rappresentazione in fatto e in diritto fin qui svolta dei fatti di causa, emerge con ogni evidenza come siano sussistenti nel caso di specie entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c.

In particolare, il *periculum in mora* è notevolmente grave e allarmante.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza che dalla pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti del personale docente, ne è derivata l'effettiva assegnazione delle sedi a tutti i docenti interessati dalla mobilità, così anche per parte ricorrente, che si deve recare

---

per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.



giornalmente presso l'I.C. "LUCCA CENTRO STORICO" di Lucca (cfr. all. 23-24), e dunque ubicato in un ambito territoriale distante dal proprio luogo di residenza familiare - **al quale sarà INGIUSTAMENTE vincolata per i prossimi anni, con decorrenza da giorno 1 settembre 2019.**

Questa situazione pregiudizievole nei confronti di parte ricorrente si protrarrebbe oltretutto per almeno un triennio, considerato che ai sensi e per gli effetti dei commi 79 e 80, art. 1, Legge 107/15, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'incarico proposto dal dirigente scolastico ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento avrà durata triennale.

Ove si dovesse attendere la definizione nel merito del ricorso, l'eventuale pronuncia di accoglimento sarebbe di impossibile esecuzione, in quanto rimetterebbe in discussione l'intera assegnazione delle sedi consolidata da anni.

È evidente che, ove si verificasse siffatta ipotesi, tale pronuncia sarebbe *inutiliter data*.

A ciò si aggiunga che il *periculum in mora* risulterebbe ancora più persistente considerato i tempi oggettivamente lunghi del giudizio ordinario, che determinerebbero il perdurare di una situazione antigiusdica nei confronti del ricorrente.

A tal proposito, giova ribadire che la giurisprudenza di merito, in sede cautelare, si è già espressa in senso favorevole, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una docente che, ***"in violazione dello stesso criterio meritocratico nell'ambito delle preferenze espresse, previsto dalla normativa di settore (O.M. n. 241/2016, art. 6 CCNI 2016 e 98 e ss. legge n. 107/2015)"***, non aveva ottenuto il trasferimento interprovinciale presso l'ambito territoriale indicato nella domanda di mobilità. Ciò in quanto lo stesso ambito era stato assegnato, invece, ***"ad altri docenti che, seppur partecipanti alla stessa fase "B" della mobilità (ma "B3", perché provenienti da concorso a titoli (...)) avevano un punteggio nettamente inferiore" rispetto a quello della ricorrente*** (cfr. Ordinanza n. cronol. 2003/2017 del 03/03/2017 RG n. 2236/2016 Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro – **all. 32**). Pertanto, per effetto della pronuncia *de qua*, **la docente in questione è riuscita ad ottenere l'assegnazione nella sede spettante, ovvero nell'Ambito Territoriale 0015 – Sicilia.**

Occorre, peraltro, rilevare che l'illegittimo trasferimento disposto nei confronti di parte ricorrente determina una grave lesione dei diritti fondamentali legati alla sfera familiare, affettiva oltre che economica, tenuto conto dell'età anagrafica della stessa (**anni 50**) e della propria situazione familiare (**coniugata con disabile e con due figli minori – cfr. Stato di famiglia all. 33**), nonché del lungo periodo di servizio pre-ruolo dalla stessa prestato a Sciacca (AG) - DODICI ANNI - che gli ha consentito di instaurare un solido rapporto col territorio ed ivi radicare la propria vita personale (cfr. all. 17).



Ciò risulta essere particolarmente lesivo dei diritti e delle aspettative di coloro che, come parte ricorrente, essendo inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) della Provincia di Agrigento, sono stati privati del diritto di priorità ad essere collocati presso le rispettive province di appartenenza, nonostante gli stessi siano provenienti da graduatorie provinciali.

A tal uopo è necessario ribadire che il sistema di reclutamento previgente, fondato su un meccanismo di graduazione determinato dalla combinazione di diversi fattori, quali punteggio, profilo professionale, anzianità di servizio, territorio provinciale (e non certo nazionale), ha comunque consentito una stabile organizzazione di vita personale, familiare, economica e sociale.

Sradicare l'attuale docente ex precario dal proprio territorio, con il quale ha realizzato da anni un forte legame, sia affettivo che lavorativo, costituisce, altresì, violazione dei principi fondamentali garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, oltre che violazione dei diritti quesiti dagli inseriti in GAE, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea.

Più in particolare, parte ricorrente è coniugata con il Sig. Galluzzo Francesco Paolo dell'età di **59 anni**, al quale è stata riconosciuta una **invalidità dell'80%**, in quanto affetto da "*OBSITA' DI GRADO ELEVATO ( bmi 46.6) SINDROME DELLE APNEE NOTTURNE, STEATOSI EPATICA. ARTRITE GOTTOSA. GONARTROSI AD INCIDENZA FUNZIONALE*" (**all. 34**).

Ora, vista la disabilità del Sig. Galluzzo, risulta evidente che il trasferimento illegittimamente assegnato a parte ricorrente comporta, altresì, una grave lesione del diritto del disabile di farsi assistere dal proprio coniuge.

Da ciò ne discende inevitabilmente ed inequivocabilmente la disgregazione del nucleo familiare, con irreparabile pregiudizio nella sfera personale e familiare della lavoratrice.

Pertanto, lo spostamento illegittimamente disposto dall'Amministrazione nei confronti di parte ricorrente risulta ancora più dannoso, ove si consideri che la stessa è madre di due minori di anni 13 e 17, entrambi iscritti presso istituti scolastici situati nella città di residenza familiare e dunque costretti a soffrire, in piena età adolescenziale, il distacco e la lontananza dalla propria madre, con effetti irreparabili per la sana prosecuzione del loro percorso educativo e di crescita (**all. 35**).

Orbene, considerato quanto appena detto, ne consegue il pendolarismo della docente, costretta a viaggiare per raggiungere la sede di servizio distante di circa **1400 chilometri**, con notevoli sacrifici che arrecano un irreparabile pregiudizio nella sfera personale, familiare ed economica del lavoratore.

Ciò risulta essere particolarmente lesivo dei diritti e delle aspettative di coloro che, come parte ricorrente, sono stati illegittimamente ed ingiustamente assegnati ad una sede territoriale sita





molto distante rispetto al luogo di residenza familiare, in assoluto spregio del criterio meritocratico.

Così il Tribunale di Palermo, che, in sede cautelare, si è già espresso in senso favorevole, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. di una docente, rilevando che: *“Deve quindi ritenersi ricorrere il pericolo di un pregiudizio irreparabile atteso che gli effetti lesivi non ricadano su interessi meramente patrimoniali ma intaccano, nel caso di specie, la sfera dei diritti personali e familiari della lavoratrice, come tali insuscettibili di reintegrazione ex post. Numerosi sono, infatti, i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d’urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (ex multis Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, che ha ribadito che in caso di trasferimento del lavoratore, l’irreparabilità del danno deve essere apprezzata in relazione al diritto non patrimoniale di mantenere la sede di lavoro precedente e al rischio che il protrarsi illegittimo del trasferimento possa compromettere definitivamente la sfera dei rapporti lavorativi in precedenza instaurati e alla stabilità personale e familiare del lavoratore) - (cfr. Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro – **all. 36**).*

Ed ancora, il Tribunale di Roma ha precisato che *“Relativamente al periculum in mora parimenti, si osserva che tale requisito è insito nella immediata operatività del disposto trasferimento in danno del mantenimento dell’unità del nucleo familiare con evidente pregiudizio anche per la gestione dello stesso, situazione che risulta aggravata anche dai maggiori impegni economici. La sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, merita quindi diretta ed immediata tutela”* (Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4<sup>a</sup>, Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1) – (cfr. **all. 27**).

Pertanto, la ricorrente subisce un danno di natura economica, laddove si noti che, a causa del diniego opposto dall’Amministrazione all’assegnazione della stessa in relazione allo spostamento presso l’ambito territoriale maggiormente desiderato – Sicilia Ambito 0003 – la stessa si trova a sostenere delle spese connesse agli spostamenti necessari per raggiungere la sede scolastica (**all. 37**).

Evidentemente, pertanto, nella fattispecie oggetto di decisione, il *periculum* è, dunque, *in re ipsa*, considerato che il trasferimento della docente a migliaia di chilometri da casa, lontano dai propri affetti e dalle necessità familiari, sarebbe insostenibile, anche da un punto di vista degli esborsi da sostenere.

Ed invero, i costi sostenuti dall’odierna parte ricorrente, se rapportati allo stipendio mensile



percepito di circa Euro 1.300,00, costituiscono un pregiudizio intollerabile, incidente non soltanto sulla sfera patrimoniale ma, a lungo andare, anche sulla sfera non patrimoniale della stessa (così anche Tribunale di Ravenna Ordinanza RG 881/2016 -1- **all. 38**).

**Infine, occorre rilevare che nelle more dello svolgimento del processo amministrativo, l'esigenza cautelare non è venuta meno, essendosi anzi rafforzata alla luce dell'imminente avvio del nuovo anno scolastico.**

Ed invero, l'esigenza cautelare risulta ancora più corroborata dalla circostanza per cui parte ricorrente rimarrebbe vincolata all'attuale sede di titolarità (illegittimamente assegnata nell'anno scolastico 2016/2017), anche per il nuovo anno scolastico 2019/2020.

In tal senso anche il Tribunale di Padova, il quale ha ritenuto che *“Il ricorso va pertanto accolto atteso anche il pregiudizio insito nel progredire dell'anno scolastico con il conseguente disagio sopportato dalla ricorrente”* (Tribunale di Padova, R.G. 217/2017 -1 Ordinanza del 14/03/2017 cronol. n. 1648/2017 – **all. 39**).

È appena il caso di rammentare come lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.

#### **RICHIESTA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA**

Per tutto quanto sopra, si chiede, ai sensi dell'art. 2058 c.c., che parte ricorrente venga risarcita in forma specifica con la condanna dell'Amministrazione resistente ad emettere tutti gli atti ritenuti necessari affinché venga trasferita, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2016, presso una SCUOLA PRIMARIA sita nel Comune di Siacca (AG) (Sicilia Ambito 0003) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Agrigento (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s.



2016/2017, con tutti i diritti conseguenti, previa disapplicazione di ogni atto o provvedimento amministrativo ostativo a tal fine.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la Docente Monastero Adriana, come sopra rappresentata e difesa, chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c., e pronunciarsi sulle seguenti domande, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede

IN VIA CAUTELARE

Ed *inaudita altera parte* stante la sussistenza del *fumus boni iuris* e l'urgenza di provvedere o, se del caso, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti

- previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, della Scuola Primaria, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una Scuola Primaria sita nel Comune di Sciacca (Sicilia Ambito 0003) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Agrigento (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

NEL MERITO

**I.** Ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, Scuola Primaria, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, per tutti i motivi indicati nella narrativa che precede; per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di mobilità con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 del personale docente di ruolo di Scuola Primaria per la provincia di Agrigento e, conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente presso una Scuola Primaria sita nel Comune di Sciacca (Sicilia Ambito 0003) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Agrigento (Provincia di



inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

**II.** Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione delle “Note Comuni” allegate al CCNI 2016/2017, nonché dell'Allegato A1 di cui all'O.M. 241/2016, il riconoscimento con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 del punteggio relativo al servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità e, per contrasto con la normativa Europea, di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del medesimo punteggio riconosciuto al servizio di ruolo, ovvero 6 punti per ciascun anno di servizio svolto (6 punti per 12 anni = 72 punti), e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a modificare il punteggio di parte ricorrente con l'attribuzione di ulteriori 72 punti (6 punti per 12 anni = 72) per servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ogni conseguenziale statuizione;

**III.** Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di mobilità con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 del personale docente di ruolo di Scuola Primaria della Provincia di Agrigento, in ordine al punteggio ad essa spettante in conseguenza all'accoglimento della predetta domanda e, conseguentemente, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente in qualità di titolare, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, presso una Scuola Primaria sita nel Comune di Sciacca (Sicilia Ambito 0003) o, in subordine, presso un altro ambito afferente alla Provincia di Agrigento (Provincia di inserimento in GAE) o, in via ulteriormente gradata, presso qualunque altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2016/2017;

**IV.** Ritenere e dichiarare, previa disapplicazione dell'art. 485 del D.Lgs. 297/1994, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento come servizio di ruolo, ai fini normativi ed economici, del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a collocare parte ricorrente al livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata e a corrispondere le relative differenze retributive ed ogni altro accessorio economico, contributivo e retributivo conseguenziale.

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.**



Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, ed ai sensi del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è pari ad Euro 259,00 per il ricorso introduttivo, nonché di ulteriore Euro 259,00 per l'istanza cautelare formulata in seno al medesimo ricorso.  
*Salvis iuribus*

Palermo lì, 27.08.2019

*Avv. Maria Saia*  
*Avv. Francesco Leone*  
*Avv. Simona Fell*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI  
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicata in epigrafe del presente ricorso

**PREMESSO E RILEVATO CHE**

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Primaria con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ambiti territoriali nazionali che, in seguito al legittimo inserimento nei predetti elenchi di parte ricorrente, verrebbero superati in graduatoria per punteggio;
- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;
- La tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- L'art. 151 c.p.c ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- I Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, mediante la pubblicazione sul sito del MIUR.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

**FANNO ISTANZA**

Affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in Gazzetta Ufficiale



## VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- Nei confronti di tutti i docenti potenzialmente controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del MIUR (<http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/>).

Palermo li, 27.08.2019

Avv. Maria Saia  
Avv. Francesco Leone  
Avv. Simona Fell

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) Fascicolo Ricorso al TAR LAZIO, sede di Roma, Sezione Terza-bis RG 7442/2016, con attestazione di conformità, così composto:

- Copia analogica del ricorso notificato telematicamente – previamente sottoscritto con firma digitale – con procura in copia digitale in calce con acclusa relata di notifica telematica, accettazione e consegna da parte dell'amministrazione con relativo attestato di conformità;
- Copia dell'Ordinanza Ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017;
- Copia della Nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la *“trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 22/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l'8 aprile 2016;*
- Copia della Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861), con la quale il MIUR ha approvato il testo coordinato delle disposizioni in materia di parità scolastica;
- Copia del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante *“Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi;*
- Copia istanza di accesso agli atti della ricorrente Scalici Concetta, inoltrata a mezzo PEC all'Amministrazione resistente in data 30 maggio 2016, con relativi avvisi di consegna e ricevute di protocollo dell'Amministrazione;
- Copia contratti di assunzione a tempo indeterminato dei ricorrenti, reclutati in seguito al piano straordinario di assunzione di cui al comma 98 lettera B e C, della legge del 13 luglio 2015, n. 107, in quanto iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;



- Copia contratti/certificazioni attestanti il servizio pre-ruolo prestato dai ricorrenti nelle scuole non statali;

- Copia domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 nelle fasi B e C da GAE (FASE C della mobilità).

2) Fascicolo Ricorso per motivi aggiunti al TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-Bis, RG 7442/2016, con attestazione di conformità, così composto:

- Copia analogica del ricorso per motivi aggiunti notificato telematicamente – previamente sottoscritto con firma digitale – con acclusa relata di notifica telematica, accettazione e consegna da parte dell'amministrazione e del controinteressato Sig. Bartolo Vetri con relativo attestato di conformità;

- Elenco LINK relativi ai siti WEB istituzionali di tutti gli Uffici Scolastici Provinciali situati in tutto il territorio nazionale, ove sono pubblicati tutti gli atti di approvazione delle graduatorie della mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, di tutti gli ordini e gradi di scuola e degli allegati elenchi di trasferimento di detto personale, nonché dei successivi atti modificativi ed integrativi degli stessi;

- Copia dei Provvedimenti di assegnazione a nuovo Ambito, notificato a parte ricorrente a mezzo posta elettronica nei giorni di 29/07/2016 e 13/08/2016, dall'Amministrazione resistente, conclusivi della procedura di mobilità di cui all'O.M. prot. 0000241 dell'8 aprile 2016;

- Copia Decreto emanato dall'USR Toscana Prot. MIUR.AOODRTO.REGISTRO UFFICIALE(U).0011048.13-08-2016 del 13.08.2016, avente ad oggetto pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi fasi B1 B2 B3 C e D della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2016/2017 dell'USR Toscana, unitamente all'estratto dell'elenco dei trasferimenti allegato;

3) Ordinanza TAR LAZIO, Sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 4981/2016 pubblicata il 31/08/2016, R.G. n. 7442/2016, con attestazione di conformità;

4) Nota di deposito notifica per pubblici proclami al Tar Lazio-Roma, RG 7442/2016, con allegati e attestazione di conformità;

5) Ordinanza TAR LAZIO, Sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 7274/2016 pubblicata il 18/11/2016, R.G. n. 7442/2016, con attestazione di conformità;

6) Appello cautelare al Consiglio di Stato, Sezione Sesta, recante RG 652/2017, per la riforma dell'Ordinanza TAR LAZIO, Sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 7274/2016 pubblicata il 18/11/2016, R.G. n. 7442/2016, con attestazione di conformità;

7) Ordinanza CONSIGLIO DI STATO, Sezione Sesta, n. 951/2017, pubblicata il 07/03/2017, RG 652/2017, con attestazione di conformità, di accoglimento dell'appello cautelare;



- 8) Istanza ex art. 58 c.p.a. per la concessione di misure cautelari monocratiche e collegiali depositata al TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-Bis, RG 7442-2016, con attestazione di conformità;
- 9) Giurisprudenza favorevole: Sentenza TAR Lazio-Roma, Sezione Terza-Bis, n. 8780/2018 pubblicata il 06/08/2018 RG 6547/2017;
- 10) Ordinanza TAR LAZIO, Sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 2717/2019 pubblicata il 10/05/2019, R.G. n. 7442/2016, con attestazione di conformità;
- 11) Nota di deposito notifica per pubblici proclami al Tar Lazio-Roma, RG 7442/2019, con attestazione di conformità;
- 12) Attestazione MIUR di notifica per pubblici proclami del 14/05/2019;
- 13) Sentenza TAR LAZIO, Sede di Roma, Sezione Terza Bis, n. 8487/2019 pubblicata il 28/06/2019, R.G. n. 7442/2016, con attestazione di conformità;**
- 14) Giurisprudenza favorevole: Tribunale di Messina, Sez. Lav., Ordinanza del 07/08/2017 RG n. 2786/2017; Tribunale di Cataniai, Sez. Lav., Ordinanza del 06/12/2017, RG n. 5934/2017 - 1, Tribunale di Palermo, Sez. Lav. Sentenza n. 2124/2017 del 05/07/2017, RG n. 978/2017;
- 15) Contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato il 01/12/2015;
- 16) Estratto GAE, Scuola Primaria, terza fascia, USP Agrigento del 24/07/2015;
- 17) Certificato di servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;
- 18) Ordinanza Ministeriale dell'08 aprile 2016, n. 241;
- 19) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016;
- 20) Domanda di mobilità a.s. 2016/2017 convalidata dall'USP di Pisa, con acclusa Dichiarazione di servizio-Modello D;
- 21) Ordinanza Ministeriale dell'08 marzo 2019, n. 203;
- 22) Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2019/2022, sottoscritto il 6 marzo 2019;
- 23) Notifica assegnazione incarico triennale presso "I.C. LUCCA CENTRO STORICO" (AMBITO TOS0000013) del 24/08/2016;
- 24) Dichiarazione di servizio del 25/08/2019 con acclusa busta paga mese di luglio 2019;
- 25) Domanda di mobilità a.s. 2019/2020 convalidata dall'USP di Lucca;
- 26) Notifica mancato trasferimento per l'a.s. 2019/2020 del 24/06/2019
- 27) Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 126364/2016 del 12/12/2016, RG 38045/2016 -1 Tribunale di Roma, Sezione Lavoro 4^;
- 28) Circolare Ministeriale n. 31 del 18.03.2003 (prot. n. 861);
- 29) Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016;





- 30) Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235 del 1 aprile 2014, con allegati 1 e 2;
- 31) Decreto di conferma del ruolo n. 16278 del 29/06/2016 emesso dal Dirigente Scolastico dell'I.C. "L. Fibonacci" di Pisa;
- 32) Ordinanza ex art. 700 cpc n. cronol. 2003/2017 del 03/03/2017, RG 2236/2016 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G.;
- 33) Certificato di Stato di famiglia del Comune di Sciacca del 23/08/2019;
- 34) Verbale INPS di Agrigento del 25/05/2016 attestante l'invalidità del coniuge della ricorrente;
- 35) Certificati di frequenza scolastica figli della ricorrente;
- 36) Ordinanza n. cronol. 47297/2016 del 21/11/2016 RG n. 10913/2016 Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
- 37) Biglietti aerei anno 2018-2019;
- 38) Ordinanza n. cronol. 3684/2016 del 16/11/2016 RG 881/2016 -1 Tribunale di Ravenna Ordinanza, Sezione Lavoro;
- 39) Ordinanza n. cronol. 1648/2017 del 14/03/2017 RG n. 217/2017 -1 Tribunale di Padova, Sezione Lavoro.

Palermo lì, 27.08.2019

*Avv. Maria Saia*  
*Avv. Francesco Leone*  
*Avv. Simona Fell*

